Anno 1873. Roma - Sabato, 28 Giugno Num. 177.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

PARTE UFFICIALE

Il N. 1405 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data del 15 giugno 1873 col quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio di Gemona n. 468;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche, 17 dicembre 1860, n. 4513;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Gemona num. 468 è convocato pel giorno 13 luglio 1873 affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 20 stesso mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 giugno 1873.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali, approvato con decreto Reale del 19 luglio 1868, n° 4491;

Visto l'art. 4 del decreto Reale del 21 agosto 1870, n° 5811,

Decreta:

Art. 1. Non più tardi del 31 luglio 1873 gli esercenti di mulini nei quali la tassa non viene ancora corrisposta in base alle indicazioni dei contatori, dovranno dichiarare la quantità e qualità dei cereali che presumono di macinare nell'anno 1874.

Art. 2. Nel detto termine dovranno avere fatta un'eguale dichiarazione gli esercenti di mulini ad un palmento fornito di contatore e destinato alla macinazione promiscua, se vogliono ottenere lo sgravio del 50 per cento sui giri imputabili alla macinazione del granturco e della segala durante l'anno 1874.

Dato a Roma, lì 6 giugno 1873.

Il Ministro: Q. SELLA.

PARTE NON UFFICIALE

DISCORSO

pronunziato da S. E. il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, nell'adunanza del giorno 12 giugno 1873 del Consiglio dell'Industria e Commercio, sullo svolgimento delle istituzioni di credito e delle società per azioni.

Signori,

Nell'inaugurare i lavori pei quali ho convocato questa volta il Consiglio del commercio e dell'industria, credo opportuno richiamare anzitutto la vostra attenzione sopra un tema di assai grande importanza, intendo accennare allo svolgimento che hanno avuto negli ultimi tempi le Istituzioni di credito e le Società per azioni. Una relazione dettata dall'egregio uomo che mi ha prestato fino a ieri la sua valida cooperazione, e presentata al Parlamento, ha già svolto la storia del credito in Italia nel decennio che corse dall'anno 1861 al 1871. Io prenderò in certa guisa le mosse da questa relazione, salvo che, per poter trarre dal mio esame deduzioni più sicure, risalirò ad un tempo alquanto anteriore a quello a cui si è soffermata la relazione dianzi ricordata e, mentre questa giunge sino alla fine del terzo trimestre del 1871, le mie osservazioni comprenderanno tutto l'anno 1871, del pari che il 1872 e i primi tre mesi del 1873.

Io comincierò il mio discorso dagli istituti di emissione, imperocchè, nei paesi segnatamente nei quali esiste, come nel nostro, una circolazione cartacea coattiva, il loro ordinamento e il loro modo di operare esercitano una azione grandissima su tutto lo svolgimento del credito e sopra tutti i fenomeni della vita economica.

Durante il periodo da me preso ad esame, due fra gl'istituti d'emissione accrebbero il loro capitale, la Banca Nazionale da 80 a 200 milioni e la Banca Nazionale Toscana da 10 a 30; mentre la parte versata aumentò, per la prima (in cifre rotonde), da 100 a 130 milioni e per la seconda da 12 a 21. La Banca Toscana di Credito e la Banca Romana mantennero il loro capitale a 5 milioni per ciascuna, e accrebbero i versamenti da 3 a 5 milioni la prima, e da 3 milioni e settecentomila lire a 5 milioni la seconda. Il patrimonio del Banco di Napoli crebbe da 25 a 27 milioni e quello del Banco di Sicilia da 5 milioni e novecentomila lire a 6 milioni e trecentomila. Il capitale complessivo dei sei istituti era salito, nel periodo accennato, da 129 milioni a 273 (sempre in cifre rotonde), e la parte versata da 129 milioni e mezzo a 194 milioni.

Nello stesso periodo l'emissione di biglietti di banca fatta per conto proprio dai sei Istituti è salita da 445 a 653 milioni; v'è quindi stato un aumento di 208 milioni, che è dovuto, per 43 milioni alla Banca Nazionale, per 30 milioni alla Banca Nazionale Toscana, per 6 alla Banca Toscana di credito, per 12 alla Banca Romana, per 86 al Banco di Napoli e per 31 milioni al Banco di Sicilia. I biglietti emessi dalla Banca Nazionale per conto del Governo son cresciuti da 550 a 790 milioni, mentre quelli da essa forniti agli altri Istituti, sulle riserve metalliche immobilizzate, sono scemati da 42 milioni a 36. L'emissione totale si è allargata da 1037 milioni a 1479; l'aumento complessivo è stato di 448 milioni (1).

Un esame delle operazioni dei sei Istituti dimostra come l'aumento delle emissioni fatte per conto proprio sia stato rivolto pressochè interamente ad estendere quegli affari nei quali si riassume precipuamente l'uffizio e l'utilità delle istituzioni di credito, imperocchè il loro portafoglio e le loro anticipazioni si sono accresciuti complessivamente, nel biennio 1871 e 1872, di oltre 175 milioni; dei quali 162 riflettono gli sconti, che sono fuor di dubbio la più efficace e la più direttamente utile fra le operazioni di credito. Se l'aumento si è ridotto il 31 marzo 1873 a soli 76 milioni per gli sconti, e in totale a 87 milioni, ciò deve ascriversi a due cagioni assai note, cioè alle anticipazioni statutarie domandate negli scorsi mesi dallo Stato ad alcuni fra gli Istituti d'emissione ed al raccoglimento a cui tendono sempre parecchi di essi nei primi mesi dell'anno per prepararsi alle maggiori richieste della stagione serica.

Le condizioni presenti degli Istituti di emissione danno luogo a querele di varia natura.

Si avverte anzitutto come queste condizioni sieno, sotto parecchi aspetti, ineguali. I biglietti emessi dalla Banca Nazionale per conto proprio godono, come quelli emessi per conto dello Stato, il privilegio della inconvertibilità ed hanno corso legale in tutto il Regno; quelli degli altri Istituti devono essere permutati a richiesta in biglietti della Banca Nazionale (comunque, per la Banca Romana, quest'obbligo si restringa ad una certa somma giornaliera), e il loro corso è circoscritto ad alcune regioni o provincie. D'altro canto l'emissione della Banca Nazionale è limitata in modo assoluto ad una somma determinata; e le emissioni della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di credito son limitate in relazione al loro capitale, mentre la Banca Romana, e i Banchi di Napoli e di Sicilia, sono obbligati soltanto ad una certa riserva di cassa e possono del resto accrescere le emissioni loro senza limite alcuno. Oltre a ciò alla sola Banca Nazionale sono affidate le emissioni per conto dello Stato; gli altri Istituti non partecipano agli oneri che derivano da siffatte emissioni alla Banca Nazionale, ma neppure hanno parte ai vantaggi che essa ne trae.

Queste ineguaglianze furono cagione od occasione di violenti rancori e di polemiche appassionate; ma forse questi rancori e queste polemiche sono ancora il meno grave fra i mali che son derivati o possono derivare dalla presente condizione. L'essere circoscritto ad alcune regioni il corso dei biglietti di cinque fra gli Istituti d'emissione, portò l'effetto che si formasse talora, un disagio su questi biglietti di fronte a quelli della Banca Nazionale; che non di rado le relazioni commerciali fra provincia e provincia soffrissero perturbazioni ed incagli di non poco momento, e che sorgessero conflitti fra le amministrazioni dei varii Istituti. Basti rammentare quelli recenti, fra la Banca Nazionale, la Banca Toscana e la Banca Romana, che resero necessaria l'opera conciliatrice del Governo.

Il difetto di una effettiva limitazione per le emissioni di alcuni fra gli Istituti, può condurli ad accrescerle soverchiamente, promovendo artificialmente gli affari, con l'intento di aumentare i proprii guadagni; e, quando i bisogni della pubblica finanza richiedono un contemporaneo accrescimento delle emissioni per conto dello Stato, è assai grande il pericolo che, per effetto della libertà illimitata concessa ad alcuni Istituti, vengano complessivamente ecceduti i bisogni del mercato.

(1) Vennero considerati, quali sono veramente, come emessi per conto dello Stato 50 milioni che la Banca Nazionale porta invece nelle sue situazioni come emessi per conto proprio e che corrispondono al mutuo fatto allo Stato, in oro, in virtù della convenzione approvata colla legge 11 agosto 1870, n. 5783.

In un paese, dove il corso dei biglietti è libero e le Banche devono cambiarli in oro a vista, l'eccesso delle emissioni trova efficace rimedio nella affluenza dei biglietti al cambio. Si è creduto che, presso noi, fino a tanto almeno che i biglietti della Banca Nazionale non soverchino da se soli il bisogno, l'obbligo del cambio imposto agli altri Istituti, renda impossibile un eccesso permanente di emissioni; imperocchè, si è detto, ove un tale eccesso si verificasse, il soverchio di biglietti potrebbe essere e sarebbe certamente subito presentato al cambio. Ma, come fu avvertito nella relazione che ebbi già occasione di rammentare, è dubbio assai se i cinque Istituti che sono obbligati al cambio, esercitino perciò veramente quell'ufficio, che nella relazione medesima fu, con frase efficace, chiamato: dei *bilancieri della circolazione*, giacchè, siccome il cambio è sempre fatto fra biglietti e biglietti, non si scorge il motivo contingente per cui, nel caso di un eccesso di emissioni, i possessori dei biglietti convertibili sarebbero stimolati a chiederne il cambio; e d'altra parte è troppo noto quanto sia agevole a quegli Istituti il rimettere di mano in mano in circolazione biglietti cambiati.

Per queste ragioni è fuor di dubbio assai fondato il timore che il difetto di limitazione nelle emissioni di alcuni Istituti possa condurli, malgrado l'obbligo del cambio, ad emissioni eccessive. Io non indagherò ora se ciò sia già avvenuto almeno per alcuni Istituti, e non esaminerò la questione così vivacemente dibattuta, se gli aumenti dell'aggio che si verificarono nei mesi scorsi debbano attribuirsi esclusivamente ad uno sbilancio degli scambi internazionali, o vogliansi ascrivere eziandio, in qualche parte, ad un eccesso di biglietti circolanti. Certo è però che la condizione presente, anche per questo rispetto, ed anzi per questo rispetto precipuamente, è tale da dover richiamare le cure diligenti del Governo e del Parlamento.

Contemporaneamente alle emissioni autorizzate si allargarono anche le emissioni illegittime. Quelle degli Istituti ordinarii di credito, delle Banche popolari, e degli Istituti di credito agrario, crebbero d'oltre il triplo nel periodo del quale discorro; poichè da poco più di 11 milioni a cui sommavano alla fine del 1870, erano salite a più che 34 milioni alla fine dello scorso mese di marzo. Ove si comprendano nel computo i biglietti emessi da Corpi morali, da Società private e da individui, io penso che il valor complessivo dei biglietti illegittimi non sia oggi lontano da 40 milioni di lire.

I danni e i pericoli di queste emissioni sono ben conosciuti. Il difetto d'ogni guarentigia prescritta dalla legge è tanto più grave dacchè i biglietti illegittimi sono posseduti, a cagione del loro piccolo taglio, da tutte le classi della popolazione, ed anzi in maggior copia dalle classi meno agiate; laonde, qualora alcuno degli Istituti, Corpi o individui, che li hanno emessi, venisse meno, come è già qualche volta accaduto, alla propria fede, sono appunto le classi meno favorite dalla fortuna quelle che ne sentirebbero più fortemente il danno. D'altro canto quasi tutti i biglietti di questa specie, privi come sono d'ogni sanzione e guarentigia legale, hanno corso soltanto nei luoghi in cui vennero emessi, e da ciò è derivato che siensi moltiplicati in modo pressochè incredibile, sicchè quasi ogni borgata ha proprie emissioni, le quali non varcano il suo territorio, e v'hanno alcune città dove se ne cumulan tante che non è più possibile nemmanco il seguirne e raffigurarne la forma esteriore, non che riconoscere il grado di fiducia che ciascuna di esse può meritare. È inutile che io rammenti le gravi molestie che ne derivano tuttodì alle minute transazioni ed ai minuti commerci. L'aumento rilevante che hanno avuto negli ultimi tempi siffatte emissioni rende più che mai necessario ed urgente un provvedimento efficace.

Voi non ignorate come la Camera dei deputati, mossa appunto dalle condizioni in cui si trova presentemente la circolazione cartacea, invitasse il Governo a presentare un progetto di legge inteso a regolarla. Il Governo ha ottemperato a questo invito. Col disegno di legge testè presentato, le condizioni degli Istituti d'emissione non verrebbero ancora compiutamente eguagliate, poichè è parso che a ciò s'opponessero difficoltà pratiche di assai grave momento; ma sarebbe messo riparo ai più gravi fra i difetti della condizione presente, imponendo una reale limitazione anche alle emissioni degli Istituti che hanno l'obbligo del cambio, e applicando acconcie sanzioni penali alle emissioni non autorizzate.

Accanto agli Istituti di credito che traggono precipuamente dalla emissione dei biglietti i mezzi per compiere le loro operazioni, sono quegli altri il cui uffizio si riassume principalmente nel rivolgere agli sconti ed alle anticipazioni i depositi in conto corrente; intendo accennare agli Istituti ordinarii di credito ed alle Banche popolari.

Il Bollettino delle situazioni degli Istituti di credito, che, da tre anni ormai, è pubblicato ogni mese dal Ministero di Commercio, consente di seguire compiutamente lo svolgimento di queste istituzioni.

Gl'Istituti ordinarii di credito ebbero nel periodo di cui tengo discorso un accrescimento rapidissimo e direi quasi straordinario. Erano 31 con 178 milioni di capitale nominale, e 129 di capitale versato, il 31 dicembre 1870. Son divenuti 124 con 771 milioni di capitale nominale e 327 milioni di versamenti, il 31 marzo 1873. S'è quindi avuto un aumento di 93 nel loro numero, di 593 milioni nel loro capitale nominale e di 296 milioni nel loro capitale versato. Questo aumento non si è ripartito nella stessa misura per tutto il periodo da me esaminato. È stato tenue ancora e pressocchè insignificante nel primo semestre 1871, in cui s'è limitato a 4 Istituti con nemmeno 3 milioni di capitale; cominciò ad accelerarsi nel secondo semestre di quell'anno, in cui fu di 20 Istituti con 187 milioni di capitale; toccò il sommo nel primo semestre 1872, in cui fu di 31 Istituti con 249 milioni di capitale, si rallentò alquanto nel secondo semestre 1872, in cui l'aumento è stato di 17 Istituti con 66 milioni di capitale; riprese nuova celerità nel primo trimestre 1873, in cui fu di 21 Istituti con un capitale di 88 milioni.

Questo incremento degli Istituti ordinarii di credito è stato veramente considerevole; ma è indispensabile, a questo riguardo, una avvertenza assai importante. Gran parte delle nuove Società bancarie furono promosse e costituite da altre Società della stessa natura, le quali ne posseggono ancora in grandissima parte le azioni. In tal guisa il medesimo capitale può costituire e costituisce di fatto, non di rado, il capitale di parecchie Società. Per determinare esattamente a quali somme siano ascesi veramente gli aumenti di capitale individuale associato, converrebbe conoscere quanta parte delle azioni delle nuove Società sia posseduta da individui. Ove una tale conoscenza potesse acquistarsi, si vedrebbe che una parte non piccola dell'aumento è solo apparente. Certo è ad ogni modo, anche tenendo conto di questa avvertenza, che si è manifestato in Italia, negli ultimi tempi, uno svolgimento dello spirito d'associazione applicato al credito che, per la sua ampiezza e rilevanza, non ha, può dirsi, riscontro alcuno nella nostra storia precedente, e palesa altresì una formazione di nuovi e ragguardevoli capitali che non può non ispirare un sentimento di viva soddisfazione.

Devo notare altresì che, all'aumento degli Istituti e del loro capitali, tenne dietro uno svolgimento d'affari quasi altrettanto considerevole; e mentre i depositi in conto corrente si accrescevano nel periodo di cui tengo parola da 104 a 350 milioni, il portafoglio, le anticipazioni e i crediti in conto corrente, insieme riuniti, s'aumentavano da 90 milioni a 372. Certo deve presso a poco ripetersi rispetto alle operazioni dei nuovi Istituti, ciò che ho dovuto dire dei loro capitali. Una parte delle cifre relative ai conti correnti, agli sconti ed alle anticipazioni rappresenta soltanto rapporti di debito e credito fra gli stessi Istituti, anzichè nuove somme ottenute dalla pubblica fiducia, veri benefizii recati al commercio. Giova però riconoscere che molte fra le nuove istituzioni furono accolte con grande favore dal pubblico, e recano già al commercio ed alle industrie ragguardevoli aiuti.

È qui da osservare come le emissioni non autorizzate degli Istituti ordinarii di credito ascendessero, il 31 marzo ultimo, a 18 milioni di lire, somma ben tenue, a paragone di quelle delle quali essi dispongono per le loro operazioni; laonde il costringerli a ritirare siffatte emissioni, non potrà certo recare ad essi sensibile detrimento.

Crebbero, comunque con minore rapidità, anche le Banche popolari. Erano 48, alla fine del 1870, con 19 milioni di capitale, dei quali 14 versati; eran cresciute a 81 il 31 marzo 1873 con 29 milioni di capitale e 26 milioni di versamenti. L'aumento fu dunque di 33 nel numero, di 10 milioni nel capitale, e di 26 milioni nei versamenti effettuati. Anche le Banche popolari videro accrescersi notevolmente, in questo periodo, i depositi in conto corrente, che da 22 milioni salirono ad oltre 74, mentre il portafoglio, le anticipazioni e i conti correnti attivi crescevano, insieme riuniti, da 33 milioni a 87. L'emissione dei Buoni di cassa aiutò assai il primo svolgimento delle Banche popolari, ma non è più oggi la sorgente principale a cui esse attingono i proprii mezzi, poichè, il 31 marzo ultimo, il complessivo ammontare dei loro Buoni era inferiore a 13 milioni di lire; onde anche alle istituzioni di credito popolare non recherà troppo grave scossa un provvedimento che ne ordini il ritiro.

Mancano ragguagli esatti e compiuti sulle Società per azioni che attendono ai traffici, alle industrie ed ad ogni altro ramo di operosità che non sia il credito, Società, che, per distinguerle da quelle di credito, chiamerò più specialmente: *commerciali e industriali.*

Io ho ordinato la formazione di una statistica delle Società per azioni, per via di notizie direttamente raccolte dagli uffizii provinciali d'ispezione. Questo lavoro è bene avviato, ma non è finito ancora; e io dovrò limitare le mie osservazioni, rispetto alle Società commerciali e industriali, alle cifre che riguardano il loro numero e il loro capitale nominale, poichè sono le sole che possano desumersi, con sufficiente approssimazione, dai decreti che concedono o revocano l'autorizzazione, e da quelli che approvano gli aumenti o la diminuzione di capitale. Giova notare che, dovendo, per le vigenti disposizioni legislative, essere sottoscritti almeno quattro quinti del capitale nominale, basta già la cognizione di questo, per fornire un concetto non del tutto inadeguato della forza economica di ogni Società.

Dunque, giusta le notizie assai prossime al vero che son possedute, per ragione delle sue attribuzioni, dal Ministero del Commercio, le Società delle quali discorro, erano, alla fine del 1870, 299, e il loro capitale nominale sommava a un miliardo e 23 milioni; il 31 marzo 1873, il loro numero era salito a 441 e il loro capitale a un miliardo e 379 milioni. L'aumento è stato quindi di 142 nel numero delle Società e di 357 milioni nel loro capitale. Se si guarda alla specie delle Società, questo aumento si riparte nel seguente modo: 16, con 22 milioni di capitale, sono Società di assicurazione; 2, con 43 milioni di capitale, sono ferroviarie; 10, con 40 milioni di capitale, minerarie; 6, con 5 milioni, enologiche; 6, con meno d'un milione, hanno per oggetto la preparazione dei concimi; 8, con 6 milioni, esercitano industrie riguardanti la seta; 20, con 87 milioni, attendono alle costruzioni pubbliche e private; 11, con 55 milioni, alle costruzioni navali ed alla navigazione; 4, con 14 milioni, all'estrazione e alla raffinazione degli zuccheri; 61, con 108 milioni di capitale, esercitano commerci e industrie diverse da quelle fin qui noverate.

Come si vede, le Società per azioni intese alle industrie ed ai traffici hanno avuto, in questo periodo, uno svolgimento che pareggia quasi quello delle Società di credito. Anche per esse i maggiori incrementi datano dal secondo semestre 1871; e furono assai considerevoli quelli avvenuti nell'anno 1872; ma è degno di nota che, mentre per le Società di credito l'aumento si è rallentato alquanto nei mesi successivi, esso ha invece toccato il sommo, per le Società commerciali e industriali, nel primo trimestre 1873, in cui se ne istituirono 23 e s'accrebbe il loro capitale di 105 milioni.

Ove si consideri, d'altro canto, come negli ultimi mesi, non pochi Istituti di credito si sieno trasformati in Società commerciali o industriali, od abbiano almeno associato alle operazioni bancarie l'esercizio dei traffici e delle industrie, sembra potersi conchiudere che il moto economico espresso dalle cifre fin qui riferite, mentre volgevasi dapprima precipuamente al credito, tende ora preferibilmente a promuovere e fecondare, in più diretta guisa, la produzione.

È qui da avvertire, come non sempre il sorgere delle nuove Società commerciali e industriali indichi nuove intraprese che si costituiscano, nuovi capitali rivolti al commercio ed alle manifatture.

È accaduto sovente in questi ultimi anni che siensi formate Società per azioni, intese soltanto ad esercitare aziende industriali e commerciali che esistevano già prima, salvo che erano esercitate da individui. Vuolsi però riconoscere in pari tempo come il più delle volte si accrescessero assai per questa via i capitali consacrati alle intraprese, e si creasse quindi la possibilità di allargarle e di dar loro novello impulso.

Considerate tutte insieme le Società per azioni, sia di credito sia d'ogni altra specie, ascendevano, il 31 dicembre 1870, secondo le notizie possedute dal Governo, a 387, con 1347 milioni di capitale, ed eran cresciute il 31 marzo 1873 a 662, con un capitale di 2,435 milioni, pur non tenendo conto delle Società estere abilitate ad operare nello Stato, che da 30 con 232 milioni di capitale, crebbero a 41, col capitale di 284 milioni. L'aumento complessivo è stato quindi, nel periodo accennato, di 275 Società con 1,088 milioni di capitale e, comprendendo nel computo anche le Società estere operanti nel Regno, di 286 Società, con 1,141 milioni di capitale (1).

Se si ricerca come si è ripartito fra le diverse regioni italiane l'aumento della Società na-

(1) Si ottennero queste cifre sommando il numero ed i capitali, degli Istituti di emissione (eccettuati i Banchi di Napoli e di Sicilia che sono corpi morali) delli Istituti ordinarii di credito, delle Banche popolari e delle Società commerciali e industriali, di cui s'è già discorso, e degli Istituti di credito agrario, dei quali si discorrerà più avanti.

zionale per azioni, si troverà che è avvenuto nelle seguenti proporzioni:

	Società	Capitale
Liguria	58	284 milioni
Piemonte	47	117 »
Lombardia . . .	56	162 »
Veneto	18	36 »
Emilia	16	15 »
Toscana	24	182 »
Provincia di Roma	30	221 »
Provincie napolet.	12	50 »
Sicilia	8	16 »
Sardegna	4	4 »

Nelle Marche e nell'Umbria l'aumento fu di 3 Società con sole L. 305,000 di capitale.

I maggiori aumenti ebbero luogo a Genova, Roma, Firenze, Milano, Torino, Venezia, Napoli, Bologna e Palermo, dove nel periodo accennato, le società nazionali per azioni crebbero, nella seguente misura:

	Società	Capitale
Genova	41	262
Roma	30	221
Firenze	11	173
Milano	23	133
Torino	10	94
Venezia	3	18
Napoli	2	16
Bologna	8	11
Palermo	2	9

L'incremento delle Società per azioni durante il periodo da me preso ad esame, non è avvenuto, come s'è potuto vedere, con la stessa intensità, in tutte le città e regioni italiane. Ma, considerato nel suo complesso, non è dubbio che, per la sua rilevanza e rapidità, non solo contrasta, in modo singolare, colla lentezza di svolgimento degli anni precedenti, ma è straordinario anche di per se stesso e merita tanto maggiormente di essere meditato, dacchè la celerità degli aumenti non accenna ancora a sensibilmente rallentarsi.

Fino a pochi anni or sono questo potentissimo istrumento commerciale, che è la Società per azioni, il quale, mercè la limitazione della responsabilità, e l'agevolezza con cui le azioni si trasmettono, rende tanto più facile l'associazione dei capitali, non era stato largamente adoperato in Italia. Ben poche Società per azioni noi possedevamo, all'infuori degli Istituti d'emissione e delle Società ferroviarie e d'assicurazione, mentre, presso le nazioni che ci precorrono nel campo dei commerci e delle industrie, non v'è quasi ramo di operosità economica che non sia avvivato e fecondato da un numero non tenue di Società per azioni, o di altre forme analoghe di Società a responsabilità limitata. Poichè le nostre produzioni, i nostri traffici interni ed internazionali e l'accrescimento dei nostri capitali ebbero ricevuto un impulso nuovo e potente dall'unità politica, dalle costruzioni ferroviarie, e da tante altre cagioni che sarebbe troppo lungo noverare, era naturale che fosse sentito anche presso noi il bisogno di trarre più largo profitto dalla più spigliata ed efficace tra le forme d'associazione consentita dalla legge. Di qui ebbe origine quel movimento che accrebbe, negli ultimi tempi, in così grande proporzione il numero e il capitale delle nostre Società per azioni.

E noi dobbiamo altamente rallegrarci di questo nuovo svolgimento dello spirito d'associazione che ci accosta, per alcuni rispetti, alle nazioni più industri e più prospere. L'esistenza di numerose e potenti associazioni rende agevoli non poche fra le più grandi imprese commerciali e industriali e fra le più gigantesche opere pubbliche, per le quali sarebbero insufficienti i patrimonii individuali, e non tornerebbe sempre facile il raccogliere, di volta in volta, i necessarii capitali. Noi cominciamo già ora a sentire sotto questo aspetto i benefici risultati dell'aumento delle Società per azioni.

Ma, poichè non v'ha cosa o fatto umano che sia, sotto ogni aspetto, utile e lodevole, non è egli per avventura a temere che i bisogni cui dovevasi soddisfare sieno stati in qualche parte ecceduti? Questo timore non sembra veramente infondato, ove si ponga mente alle vicende, da cui fu quasi dovunque accompagnato il movimento del quale ho tenuto parola. Una gran parte delle nuove Società era veramente intesa a riempire lacune da lungo tempo sentite, sia nel campo del credito, sia in quello dei traffici e delle industrie, e il loro sorgere fu meritamente accolto con grande favore.

Ma gli aggi formatisi sulle azioni di queste prime Società indussero molti sagaci speculatori a fondare altre Società con lo scopo soltanto di lucrare gli aggi che si sarebbero formati sulle nuove azioni, e accadde anzi molte volte che essi li lucrassero all'atto stesso della costituzione o ancor prima, quando le nuove Società erano meramente ideate, emettendo le azioni a prezzi assai superiori al loro valor nominale. Le Società nuove si fecero alla loro volta, e con gli stessi intenti, come già ebbi ad accennare, promotrici di altre Società; e così molte ne furono istituite, senz'altro fine chiaramente determinato che quello di speculare sulle azioni proprie e su quelle delle altre Società. La febbre della speculazione e del giuoco sulle azioni si svolse rapidamente in grandissime proporzioni, diffondendosi dai principali centri commerciali, a quelli di minore importanza. In qualche città le Società nuove sorsero a diecine, e, sto per dire, a centinaia, e in qualche regione, quasi ogni grossa borgata volle avere una o più Banche. Quelle porzioni di capitale delle nuove Società che erano lasciate alla sottoscrizione pubblica, si vedevano sottoscritte non di rado per dieci, venti e persino cento volte il loro ammontare; le riduzioni a cui le sottoscrizioni raccolte dovevano essere sottoposte, facevano crescere ancora più gli aggi e ciò alimentava più sempre la sfrenatezza del giuoco. Ora questa febbre è in parte almeno cessata, sia perchè non è conforme all'indole di questa specie di malattie economiche d'infierire a lungo con la stessa intensità, sia perchè hanno concorso a sedarla non poche contingenze estrinseche da cui furono colpiti tutti i mercati finanziarii e segnatamente i nostri. Accadde allora che tutte, può dirsi, le nuove Società videro ribassare gli aggi delle loro azioni; per quelle che erano state istituite con serii propositi e per utili e ben determinate intraprese e per quelle in ispecie che non presero parte al giuoco delle azioni, il ribasso fu poco sensibile; ma per le altre il ribasso è stato considerevole, e ve n'ha parecchie le cui azioni si negoziano ora a prezzo inferiore al loro valor nominale. Questo ribasso generale da cui furono colpite, comunque in varia misura, le nuove azioni non ha cagionato una vera e propria crisi, nè si ha invero a deplorare una grande frequenza di disastri; non è dubbio però che molte persone hanno perduto una parte dei loro patrimonii a profitto di speculatori più avveduti e fortunati, ed è noto come, per effetto di siffatti spostamenti, sieno il più delle volte consumati nell'ozio e nella dissipazione, capitali che erano prima utilmente impiegati nella produzione.

Che avverrà delle nuove Società, e intendo accennare a quelle che sono sorte senza un campo di operosità nettamente tracciato, senza una probabilità di permanenti profitti? Ove s'abbia una sosta, o almeno un rallentamento considerevole nella formazione delle nuove Società per azioni, e segnatamente di quelle bancarie, è lecito sperare che quasi tutte le Società esistenti trovino utile alimento nel graduale progresso dei traffici e della produzione. Ma, ove l'incremento continui con celerità non rallentata, accadrà in misura sempre più grande quel che accade in parte già ora: mentre un tempo erano gli affari che andavano, per così dire, in traccia delle Società, ora sono queste che sovrabbondano e si contendono a gara gli affari; le intraprese utili e promettenti diverranno ognora più scarse a paragone della richiesta, e quelle Società a cui le operazioni serie faranno difetto, si metteranno invece nella china pericolosa delle speculazioni aleatorie. Rispetto alle Società industriali è specialmente da temere che s'istituiscano senza che sia stata sufficientemente investigata l'utilità delle nuove industrie che vogliensi iniziare, o la convenienza di consacrare nuovi capitali a quelle che vogliensi allargare. Sono gravi eziandio, segnatamente per le Società industriali, la cui gestione è d'ordinario assai complessa e richiede diligentissime cure, i pericoli che derivano dalla sostituzione delle amministrazioni collettive a quelle animate dallo stimolo fecondo dell'interesse individuale. Ma per tutte in generale le Società per azioni è gravissimo il pericolo che gli amministratori stimolati dalle incalzanti richieste di dividendi, paurosi del malcontento degli azionisti, affrontino rischiose avventure che facciano perdere in tutto od in parte il capitale. I disagi delle azioni allora si aggravano, ed, ove le Società che ne son colpite sien molte, viene il giorno nel quale i disastri si moltiplicano e scoppia la crisi.

Queste previsioni che, giova ripeterlo, riguardano soltanto l'ipotesi di un ulteriore e non rallentato incremento delle Società per azioni, sono largamente suffragate dall'esperienza di ciò che è accaduto presso altre nazioni.

La statistica delle crisi ricorda, in questo secolo, il 1815, il 1825, il 1846, il 1857, il 1866 come gli anni più famosi per grandi perturbazioni economiche. Alcune fra queste furono prodotte da rivolgimenti politici, da guerre o da carestie, ma altre ebbero origine appunto da un eccessivo svolgimento d'intraprese bancarie, commerciali ed industriali, iniziate pressochè sempre con la forma irresponsabile delle Società per azioni. Niuno ignora come le Società di credito, le Società ferroviarie, o quelle di colonizzazione, o di miniere abbiano destato più volte il delirio della speculazione e dell'aggiotaggio in Inghilterra, in America, in Francia, e come a questi delirii sia sempre seguito lo scoppio di una crisi. Ognuno di noi può rammentare quella che scoppiò a Londra nei primi giorni del maggio 1866, e che ebbe principio coll'enorme fallimento della ditta colossale *Overend and Co.*, a cui tennero dietro altri fallimenti a centinaja; sicchè il giorno in cui il maggior numero di essi è accaduto, divenne celebre negli annali economici inglesi sotto il caratteristico nome di: *Venerdì nero*.

Intorno alla crisi che è scoppiata a Vienna, ora è circa un mese, ho creduto acconcio raccogliere ampie notizie; e parmi opportuno di discorrervene ora con qualche larghezza, perchè ha richiamato recentemente la pubblica attenzione ed è avvenuta in condizioni non prive di qualche somiglianza colle nostre.

Anche in Austria si era palesata ed era cresciuta smisuratamente negli ultimi tempi una gara febbrile per la creazione di nuove Società per azioni. Il capitale complessivo di quelle fondate negli ultimi due anni è asceso a un miliardo e un quarto di fiorini, cioè a più che tre miliardi di lire. Le più fra le nuove Società erano sorte col titolo di istituzioni di credito, ma non poche avevano vestito altro carattere, e solo a Vienna s'istituirono, negli ultimi sei mesi, ben sessanta Società di costruzioni. Quasi tutte non avevano, di fatto, altro scopo che il giuoco di borsa e segnatamente la speculazione sulle azioni. Sorte le une per opera delle altre, si aiutavano e si sostenevano a vicenda, promuovendo con ogni maniera d'artifici la formazione e l'aumento degli aggi sulle azioni. A Vienna il giuoco aveva acquistato negli ultimi tempi un'estensione ed una intensità che non parrebbero verosimili se non si sapessero vere. Esso aveva il suo centro nella Borsa, ma tutte le classi della popolazione vi partecipavano, cominciando dal ceto patrizio e terminando alle classi artigiane. Si erano formate centinaia di piccoli Banchi, i quali assumevano le commissioni pei giucchi di borsa; persino i cocchieri, i facchini, le cuoche tentavano la sorte, senza dare alcuna cauzione, ma solo pagando una tassa di due a cinque fiorini a profitto del Banco. Ma il delirio era giunto a un tal grado di gravezza da non poter durare ancora lungamente.

A sovreccitare la frenesia delle audaci speculazioni e delle nuove intraprese avevano concorso le speranze che s'erano concepite sulla copia di capitali che avrebbe dovuto riversarsi anche in Austria per effetto del pagamento dei miliardi dovuti dalla Francia alla Germania, e vi aveva contribuito ancora la fiducia generalmente invalsa che l'Esposizione Universale avrebbe richiamato, fin dalla sua apertura, una prodigiosa accorrenza di forestieri, e quindi un'altra cagione di abbondanza di danaro. Tanto quelle speranze come queste furono deluse e la delusione affrettò lo scoppio della crisi.

Due fatti di carattere affatto locale, e non punto rilevanti in se medesimi, una sottoscrizione d'azioni d'una nuova Società, coperta appena per l'intero suo ammontare, mentre era stato annunziato che la fosse stata a più doppi, ed una inattesa richiesta d'aumento di capitale fatta da una Società già esistente bastarono a rompere l'incanto, ad aprire gli occhi al pubblico sulla vanità delle nuove creazioni. Il dì 7 dello scorso mese le azioni cominciarono a ribassare violentemente; il 9 la crisi scoppiò terribile con la liquidazione del *Bourse-comptoir Patschek*, che dichiarò un passivo superiore a due milioni di fiorini. La rovina non ebbe più ritegno; un fallimento tenne dietro all'altro; la campana della Borsa, che suona ogniqualvolta ha luogo un'insolvenza, fece udire senza posa i suoi funesti rintocchi. Per quasi una settimana le insolvenze dichiarate toccarono ogni giorno il centinaio, e si può dire che non cessassero se non quando la fiamma non trovò più materia combustibile. La Borsa allora fu chiusa, ma il disastro era divenuto generale. Tutte le classi della popolazione vi parteciparono, come tutte avevano partecipato al delirio; e perchè anche i commercianti e fabbricanti serii non ne sentissero per via indiretta gli effetti, il Governo dovette permettere alla Banca Austriaca di venire in loro soccorso, eccedendo il limite che era stato fino allora prefisso alle sue emissioni; nè la crisi può dirsi ancora oggi interamente finita.

È vero: la gara nel fondare nuove Società e il giuoco sugli aggi delle azioni non giunsero ancora presso noi agli estremi limiti che furono toccati a Vienna. Gran parte delle Società sorte in Italia negli ultimi tempi ha riempito, come già dissi, un vuoto che era giustamente deplorato. Ma forsechè non esiste analogia alcuna fra le contingenze che condussero alla crisi viennese, e quelle che accompagnarono la formazione di non poche fra le nuove Società italiane?

Si avverte da alcuni come le crisi somiglino a quelle malattie che colpiscono soltanto gli organismi più robusti, imperocchè esse non scoppiano che in quei paesi dove i commerci e le industrie sono più floride. Si nota come esse si ripetano a periodi pressochè regolari, e come niun avvedimento legislativo sia valso a scongiurarle, e si conchiude che debbono essere subite come una conseguenza inevitabile di quella stessa operosità commerciale e industriale, alla quale è dovuta la prosperità delle nazioni.

Io non divido interamente questo avviso e neppur credo che, per impedire cosiffatte catastrofi, debbasi fare troppo grande assegnamento sulla educazione morale ed intellettuale delle popolazioni e sulla diffusione dei precetti dell'economia politica, poichè l'esperienza ci dimostra come quei disastri siano avvenuti in paesi non certamente inferiori al nostro in fatto di educazione morale ed economica, e poichè veramente essi traggono la loro origine da quella brama di subiti guadagni e da quella inclinazione al giuoco, che hanno in parte fondamento nell'umana natura e che produrranno quindi sempre, in maggiore o minor misura, i loro malefici effetti, quale che sia il grado di moralità e di coltura politica a cui le popolazioni sieno pervenute. Ma io penso d'altra parte che una acconcia legislazione sulle Società per azioni possa, se non evitare interamente, diminuire almeno la frequenza e la gravità di quelle fra le crisi che hanno origine dallo abuso di questa forma d'associazioni.

Le vecchie legislazioni commerciali, e quasi tutte quelle che erano in vigore in Italia avanti il 1865, assoggettavano all'autorizzazione sovrana l'istituzione delle Società per azioni e tutti i mutamenti della loro costituzione e commettevano in tal guisa al Governo un uffizio che gli impone una responsabilità superiore alle sue forze e che, destando nel pubblico una infondata fiducia, diminuisce la sola vigilanza efficace, quella degli interessati.

D'altro canto quelle legislazioni non contenevano pressochè alcuna disposizione atta a guarentire la serietà delle Società che si costituiscono, la pubblicità dei loro atti e delle loro operazioni, la responsabilità dei loro promotori ed amministratori, ed una efficace vigilanza esercitata dagli stessi interessati. Il Codice di commercio del 1865 accolse alcune savie disposizioni sulle sottoscrizioni e sui versamenti, le quali hanno reso impossibile talune creazioni artificiali e fraudolente che avevano potuto formarsi sotto l'impero delle legislazioni precedenti; ma non fu allora provveduto quasi punto a tutte le altre guarentigie poc'anzi accennate. Voi non ignorate come il Ministero di Grazia e Giustizia abbia affidato ad una Commissione l'incarico di preparare un progetto di nuovo Codice commerciale. In una Memoria sulla legislazione delle Società commerciali, che indirizzai al mio collega Guardasigilli, mentre domandai che col nuovo Codice venga abolita l'autorizzazione governativa, nella guisa stessa che è già stata, per analoghe ragioni, soppressa la vigilanza governativa, la quale aveva origine meramente regolamentare, ho cercato d'altro canto di additare per quali vie si possano colmare interamente le gravi lacune che tuttora si riscontrano nelle legislazioni delle Società per azioni, e quali disposizioni possano essere adottate all'intento di rendere meno frequenti e meno gravi gli abusi a cui porge troppo facile adito questa forma di Società. Io non ripeterò ora le mie proposte, poichè la Memoria in cui sono formulate è stata resa di pubblica ragione. Aggiungerò solo che furono in molta parte introdotte nel progetto di nuovo Codice.

Occorre appena che io dica come, malgrado gl'intrinseci difetti dell'ingerenza governativa nella costituzione delle Società per azioni, io abbia sempre cercato di valermene, fin dove mi è stato possibile, per ottenere che le Società, sia nella costituzione loro, sia nelle loro successive trasformazioni, osservassero rigorosamente le prescrizioni della legge e porgessero guarentigie di serietà di propositi e di mezzi. Io mi propongo di studiare se possa farsi qualche cosa di più per conseguire questi intenti.

Un'altra lacuna legislativa è vivamente deplorata; il difetto di opportune disposizioni sulle Società cooperative. Queste istituzioni, la cui diffusione gioverebbe tanto a migliorare le condizioni economiche della classe operaia e di quella dei minuti commercianti e fabbricanti, mal si acconciano ad alcuna tra le forme riconosciute e regolate dalle vigenti disposizioni. Esse non possono costituirsi fortemente, nè svolgersi prosperamente, senza possedere la personalità giuridica, di cui le semplici Società civili vanno prive; le condizioni nostre sono tali che esse non potrebbero propagarsi, ove imponessero ai loro soci una responsabilità illimitata, e però esse non possono assumere la forma di Società in nome collettivo; nè, senza venir meno all'eguaglianza che è nella loro natura, potrebbero costituirsi come Società in accomandita. — Rimane la forma anonima, ma essa richiede che il capitale sociale sia determinato e in gran parte sottoscritto all'atto stesso della costituzione, mentre è nell'indole delle Società cooperative che il capitale si formi e si accresca per gradi, coi risparmi dei soci, e coll'indefinito accrescimento di questi; e male può esser ovviato questo inconveniente, mercè gli aumenti di capitale, che con la forma anonima non possono essere ad ogni momento ripetuti, per le troppo costose e non brevi formalità da cui devono necessariamente essere accompagnati. — Mancano d'altronde intieramente tutte le prescrizioni speciali che occorrerebbero per disciplinare la costituzione e l'amministrazione delle Società cooperative, in modo conforme alla loro indole, segnatamente per impedire che, sorte una volta, deviino dal loro cammino, e perdano il proprio carattere particolare.

Il difetto di un'acconcia legislazione ha recato, fuor di dubbio, gravissimo ostacolo alla diffusione ed allo svolgimento di siffatte associazioni. Pochissime Società cooperative di produzione sono state istituite, e non molte di consumo; una sola della prima specie, con un capitale di lire 50,000, aveva assunto la forma anonima prima del 31 dicembre 1870; un'altra con un capitale di 10,000 lire assunse questa forma successivamente. Entrambe consacravansi all'arte tipografica. Quattordici Società cooperative di consumo con 424,325 lire di capitale complessivo erano state autorizzate alla fine del 1870; altre sette con un capitale di 73,500 lire furono autorizzate nei ventisette mesi che ebbero fine il 31 marzo 1873. Alcune altre Società cooperative di entrambe le specie riescono faticosamente, per via di artificiose combinazioni, a condurre un'esistenza meschina, come semplici Società civili. Si svolsero invece in misura notevole, con la forma dell'anonimato, le Società cooperative di credito, che sono le stesse a cui si dà ordinariamente il nome di Banche popolari. Ma esse avrebbero avuto senza dubbio uno svolgimento ancora più grande, se la costituzione loro e il graduale incremento dei loro capitali non avessero incontrato gravi difficoltà nelle disposizioni vigenti; e d'altro canto il difetto di norme speciali fu cagione che talune fra esse abbian potuto rinunziare, di fatto, a poco a poco, al proprio carattere peculiare, per lanciarsi anch'esse nel turbine della speculazione e dei grandi affari.

Io farò opera perchè le Società cooperative sieno riconosciute e regolate dal nuovo Codice commerciale, ovvero da una apposita legge, con le disposizioni che saranno additate come le più acconcie, sia dalle nostre condizioni particolari e dalla nostra esperienza, sia dall'esame delle disposizioni che già esistono per questa materia in Francia, in Germania e nel Belgio.

Discorrendo dello svolgimento del credito, non è lecito serbare il silenzio sulle Casse di risparmio. Io ho ordinato una statistica di queste istituzioni, la quale farà conoscere compiutamente le condizioni loro alla fine del 1870, del 1871 e del 1872. Ma questo lavoro è appena iniziato. Fra le situazioni riportate nel Bollettino mensile degli Istituti di credito, sono però anche quelle delle principali Casse di risparmio; esse bastano a dimostrare il potente svolgimento che hanno avuto queste benefiche istituzioni. La Cassa di risparmio di Lombardia, quelle di Firenze, di Bologna e di Roma sono divenute vere e grandi istituzioni di credito, senza perdere perciò il loro carattere di Istituti di previdenza. La sola Cassa di risparmio di Lombardia, che pur riceve i risparmii di una lira, raccoglieva il 31 marzo ultimo e rivolgeva in varie forme al credito una somma di deposit di oltre 226 milioni di lire.

Un progetto di legge presentato al Parlamento dai miei colleghi dei Lavori Pubblici e delle Finanze e da me, e già approvato dalla Camera dei deputati, è volto ad istituire una Cassa di risparmio dovunque è un ufficio postale, mentre oggidì ne vanno privi molti capoluoghi di circondario e taluni capoluoghi di provincia. Le nuove Casse contribuiranno potentemente a diffondere la virtù e i vantaggi del risparmio, e io non credo fondato il timore che la concorrenza loro sminuisca la prosperità di quelle che già esistono; ma reputo invece che, anche in Italia, come in Inghilterra, l'opera concorde delle Casse di risparmio governative e di quelle private varrà a propagare in tal guisa l'abitudine del risparmio, che si formeranno grandi depositi presso le une, senza che sieno arrestati nel loro incremento quelli delle altre.

Mi resta a dire del credito fondiario e del credito agrario. Agli Istituti che esercitavano il credito fondiario, al principio del 1871, si aggiunse, nel 1872, la Cassa di Risparmio di Cagliari, la quale estenderà l'azione sua alla Sardegna, ma non ha cominciato ancora le sue operazioni.

Nel periodo a cui si riferisce il mio esame, gl'Istituti di credito fondiario vennero gradualmente allargando la loro operosità. Essi progredirono con quella lentezza che è nella natura delle istituzioni attinenti alla proprietà fondiaria ed alla agricoltura; ma il progresso fu continuo e divenne anche man mano più celere. — I prestiti ipotecarii, da 36 milioni di lire, cui sommavano alla fine del 1870, sono saliti a 77 milioni e mezzo, il 31 marzo 1873. L'aumento fu di 15 milioni e mezzo nell'anno 1871, di 19 milioni e mezzo nel 1872, e di 6 milioni e mezzo nel primo trimestre del 1873; laonde, quando pure le operazioni dei rimanenti trimestri del presente anno non superino le proporzioni del primo, s'avrà nel 1873 un aumento di 26 milioni. D'altro canto il prezzo corrente delle cartelle fondiarie, comunque vario da Istituto a Istituto, è venuto, per tutti, continuamente elevandosi. Mentre alla fine del 1870, il prezzo minimo era di L. 370 e il massimo di 450; alla fine del 1871, il minimo era di L. 385 e il massimo di 454; alla fine del 1872 il minimo era salito a 423 e il massimo a 497, e alla fine dello scorso marzo il minimo era cresciuto ancora a 424 e il massimo a 499. — Quest'ultimo prezzo, che eguaglia quasi il valor nominale, riguarda le cartelle del credito fondiario di Milano. Come si vede, non solo le operazioni vennero allargandosi con moto ognora più celere, ma, grazie all'aumento di prezzo delle cartelle, sono divenute assai meno onerose pei mutuatarii.

Questi risultati del presente ordinamento del credito fondiario mi parvero tali da non consigliare radicali innovazioni; e però, dovendosi provvedere a questa forma di credito nelle Provincie Venete, di Mantova e di Roma, presentai al Parlamento un progetto di legge, approvato ormai tanto dal Senato quanto dalla Camera dei Deputati, col quale la legge sul credito fondiario del 14 giugno 1866 è estesa a quelle provincie e non vi sono recate che alcune poche ed affatto parziali modificazioni, volte soltanto a rendere più intensa l'azione degli Istituti nei luoghi più lontani dalla loro sede, a semplificare le formalità di alcuni atti, e ad assicurare i benefizi del credito fondiario alle provincie ed ai comuni; modificazioni queste che erano state dagli Istituti stessi suggerite ed accettate.

Le istituzioni di credito agrario presentano un certo incremento, ove si paragoni il loro numero, i loro capitali e le loro operazioni al 31 dicembre 1870 e al 31 marzo 1873, imperocchè il numero di essi è salito, in questo intervallo, da 4 a 11, e il loro capitale nominale da 7 milioni a 15, mentre i versamenti crescevano da quattrocentomila lire a 6 milioni, e la somma del portafoglio, delle anticipazioni, dei crediti in conto corrente, dei valori locativi scontati, dei canoni di fitto pagati per conto di affittaiuoli, e di tutte le altre partite attive è salita da 600 mila lire a 30 milioni e mezzo.

Ma, se invece di paragonare le cifre della fine di marzo del 1873 con quelle tenuissime del 31 dicembre 1870, si considerano le condizioni presenti di questi Istituti in relazione al campo vastissimo che era loro assegnato, non parrà veramente che essi abbiano corrisposto alle aspettazioni che erano state destate dalla legge sul credito agrario del 21 giugno 1869. Ancora meno parrà che v'abbiano corrisposto, ove si rifletta come, dei 36 milioni e mezzo che costituivano l'attivo di questi Istituti al 31 marzo ultimo, solo un milione e mezzo era consacrato a vere operazioni di credito agrario, e tutto il resto rappresentava sconti, anticipazioni, conti correnti ed altre operazioni o partite attive intrinsecamente eguali per l'indole loro a quelle degli ordinarii Istituti di credito. Io divido però intieramente il giudizio espresso dal comm. Luzzatti, nella relazione che più volte ho ricordato, intorno alla legge del 21 giugno 1869. Non v'ha ragione perchè il credito agrario sia separato dalle altre specie di credito personale, e venga affidato a speciali Istituti; e giova invece assai alla continuità, alla sicurezza ed allo svolgimento delle operazioni che tutte le varie specie di credito personale sieno cumulativamente od alternativamente esercitate dagli stessi Istituti.

La legge sul credito agrario presenta anche quest'altra anomalia che consente agli Istituti di emettere titoli al portatore ed a vista, quali sono i boni agrarii, per investirne il ricavo in operazioni agrarie, che per la men facile e pronta loro realizzazione sono fra le operazioni più disadatte a servire di guarentigia ad una circolazione fiduciaria.

... cagioni, associate all'elevatezza del tasso prescritto, i buoni agrarii non furono accolti mai con grande favore. Il 31 dicembre 1872 ammontavano a soli 4 milioni e ottocento mila lire, e il 31 marzo ultimo erano ancora discesi a 4 milioni e trecento mila lire; nelle quali cifre non son compresi i buoni di cassa di taglio minuto che anche gl'Istituti di credito agrario emisero, senza esservi autorizzati, e che il 31 marzo scorso sommavano ad altri 3 milioni e seicento mila lire.

Io penso pertanto che quando sarà giunto il momento di dare un assetto definitivo e compiutamente razionale agli Istituti di emissione ed in generale alle Istituzioni di credito, la legge del 21 giugno 1869 dovrà essere puramente e semplicemente abrogata.

Signori,

Io ho adempiuto il còmpito che mi era proposto di riassumervi, come in un quadro, lo svolgimento delle Istituzioni di credito e delle Società per azioni negli anni 1871 e 1872 e nei primi tre mesi del 1873; vi ho tenuto parola di tutto ciò che mi è parso buono e promettente in codesto svolgimento, ma non vi ho dissimulato nè i vizi nè i pericoli che, a mio parere, esso presenta, e vi ho esposto altresì tutto ciò che ha fatto o intende di fare il Governo affinchè il buono rimanga e si accresca, e vengano, d'altro canto, fin dove è possibile, scongiurati i pericoli.

Ma perchè questi risultati si ottengano, l'opera del Governo è da sola insufficiente; è necessario che le classi medesime, le quali attendono alle industrie ed ai traffici, seguitino, con larghezza di vedute e con attenzione costante, le vicende delle associazioni o del credito, e vi attingano salutari insegnamenti per sè, e in pari tempo pel Governo. La brevità che è propria delle nostre adunanze non consente che io vi inviti a discutere e deliberare in modo formale sulle cose di cui vi ho intrattenuto; ma io udrò assai volentieri le osservazioni ed i suggerimenti che alcuno di voi credesse di esporre, e avrò ottenuto il mio intento, se, rivolgendomi a coloro che mi assistono col consiglio negli affari del commercio e della industria, avrò richiamato le meditazioni del paese sul gravissimo argomento.

DIARIO

Il Reichstag, nella seduta del 23 giugno, ha votato sommariamente alcuni progetti di legge, che già erano pervenuti alla terza lettura. Rimaneva ancora la legge monetaria, il cui articolo 18 era stato riserbato per una discussione suppletoria. Quest'articolo prescriveva che le banconote dovessero ritirarsi dalla circolazione col 1° gennaio 1875 al più tardi, per essere surrogate da banconote dell'impero, le cui cedole minori non potrebbero essere al di sotto di 100 marchi. Un secondo paragrafo dell'art. 18 prescriveva le stesse disposizioni pel ritiro della carta monetata degli Stati confederati.

Il governo prussiano aveva combattuto quest'ultimo paragrafo, presentando al Consiglio federale un controprogetto cui la Baviera e la Sassonia non aderirono. Fu adunque la questione monetaria, che ha provocato la crisi del Consiglio federale. Per attenuarne gli effetti fu presentato un emendamento dal deputato Bamberger, col quale verrebbe differito fino al 1876 il termine assegnato al ritiro delle banconote e della carta monetata degli Stati, la quale verrà surrogata dalla carta monetata dell'impero. Il ministro di Stato, signor Delbruck, dichiarò che i governi consentivano alla nuova formola dell'articolo 18. L'emendamento Bamberger fu approvato.

I fogli parigini del 26 altro non contengono d'importante se non il resoconto della seduta del giorno precedente dell'Assemblea Nazionale, nella quale fu discussa la interpellanza del deputato Le Royer al ministro dell'interno circa il decreto del prefetto di Lione relativo alle ore ed alle forme nelle quali dovranno operarsi le sepolture civili. Il telegrafo ci ha già annunziato che l'esito di questa interpellanza fu favorevole alle considerazioni del ministero.

Un dispaccio da Versaglia al *Journal des Débats* annunzia che la Commissione di riorganizzazione dell'esercito ha terminato i suoi lavori. Tra la Commissione e il governo c'è accordo completo. Il progetto verrà distribuito prossimamente e lo si discuterà prima della proroga.

Il signor Leone Say, eletto presidente del centro sinistro dell'Assemblea francese in sostituzione del signor Christophle, ha diretta a quest'ultimo una lettera della quale riferiamo le conchiusioni:

« Tutta la questione si risolve nel sapere, dice la lettera, se nel conflitto delle opinioni estreme la nostra voce sarà udita da coloro che possono aderire al nostro programma. Senza dubbio saremo uditi se resteremo fedeli alla nostra politica e se cercheremo di farla prevalere senz'altra ambizione che di fare o di veder fare il bene.

« Per chi conosce l'Assemblea e lo sparpagliamento delle opinioni è agevole vedere che molti deputati ascritti a partiti diversi non sono separati gli uni dagli altri che per leggerissime differenze. Non è impossibile di torre di mezzo tali differenze e di cavarne una maggioranza vera; poichè, bisogna ben riconoscerlo, tutti gli sperimenti fatti insino ad oggi non hanno avuto per base che delle coalizioni e non si è ancora veduta una maggioranza nel senso veramente parlamentare della parola. Ci furono delle alleanze senza sagrifizi, e ciascuno ha scopertamente riservate le sue particolari vedute.

« Eppure le coalizioni non possono governare; esse non possono fondare; esse distruggono, non creano, e se non fosse possibile di uscirne, ci condurrebbero, per impotenza di agire, ad una dissoluzione anticipata dell'Assemblea. Questa dissoluzione mi sgomenterebbe assai, debbo confessarlo, se avesse per conseguenza di trasmettere ad un'altra Assemblea sovrana ed unica la decisione di tutte le questioni pendenti.

« Non già che io creda molto alle leggi costituzionali, poichè i Parlamenti che si succedono si reputano naturalmente indipendenti gli uni dagli altri. Per lo che è savio proporre come l'aveva fatto il governo del sig. Thiers una legge di ordinamento politico alla quale si possa metter mano come si pratica per qualunque altra legge. Ma non è prudente di preparare per le future elezioni un terreno elettorale che non sia nè quello della repubblica, nè quello della monarchia.

« Se non voglionsi correre dei rischi terribili, bisogna organizzare la repubblica come deve esserlo un governo regolare affinchè le sole formole da iscrivere sulle bandiere che si spiegheranno dinnanzi agli elettori sieno: conservazione o radicalismo. A questo solo patto il radicalismo può esser vinto.

« La nuova coalizione non ci conduce evidentemente, nè alla pacificazione, nè al raggiungimento dello scopo che ho indicato. Essa ci conduce a nulla, perchè non può produrre che il frutto suo naturale, cioè ad un provvisorio debilitante. Il provvisorio è uno spediente che ci ha salvati un giorno, ma che oggi ci perderebbe.

« Senza essere profeti politici, ma considerando semplicemente gli elementi di dislocazione che essa contiene, è adunque permesso di vedere la fine naturale della coalizione che è al potere. Da questa dislocazione non possono uscire che due cose: o lo scioglimento dell'Assemblea, ciò che io temo, o una maggioranza moderata obbligata ad appropriarsi il nostro programma, ciò che io spero. Non si formerà mai una maggioranza, se non se ne forma una nei centri largamente intesi, e a questa maggioranza vera, se essa si costituisce, maggioranza che escluderà i suoi estremi, noi potremo arrecare dei serii elementi di stabilità per il maggior bene del nostro paese. »

Senato del Regno.

In principio della tornata il Presidente annunziò al Senato l'esito dello squittinio rinnovato per la nomina di tre commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico, che sono il presidente del Consiglio di Stato, quello della Corte dei conti e il senatore Vitelleschi. Si entrò quindi a discutere dello schema di legge per l'autorizzazione provvisoria al Monte di Pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziarii ed obbligatorii in denaro. La discussione sull'articolo unico fu viva e lunga. Vi presero parte oltre il presidente del Consiglio, il Ministro delle Finanze ed il relatore Miraglia, i senatori Mauri, Gadda, Borgatti, Astengo, Menabrea, Errante. Ma venutosi allo squittinio segreto, si dovè constatare la mancanza del numero legale e dichiarare nulla la votazione.

Uffici centrali nominati per i seguenti progetti di legge:

(N° 152) — Modificazioni ed aggiunte agli articoli 77 e 165 della legge comunale e provinciale:

Ufficio 1° — senatore Vigliani.
Ufficio 2° — senatore Griffoli.
Ufficio 3° — senatore Lauzi.
Ufficio 4° — senatore Mauri.
Ufficio 5° — senatore Vitelleschi.

(N° 154) — Convenzione pel riscatto della concessione fatta alla Compagnia generale dei canali d'irrigazione italiani, canale Cavour:

Ufficio 1° — senatore Cantelli.
Ufficio 2° — senatore Plezza.
Ufficio 3° — senatore Lauzi.
Ufficio 4° — senatore Torelli.
Ufficio 5° — senatore Beretta.

(N° 157) — Autorizzazione agli Istituti bancarii di emissione di assumere in appalto l'esercizio della Zecca di Milano per la coniazione delle monete:

Ufficio 1° — senatore Pallieri.
Ufficio 2° — senatore Genuardi.
Ufficio 3° — senatore Mischi.
Ufficio 4° — senatore Cerruti.
Ufficio 5° — senatore Moscuzza.

(N° 158) — Tumulazione delle ceneri di Carlo Botta nel tempio di Santa Croce in Firenze:

Ufficio 1° — senatore Tabarrini.
Ufficio 2° — senatore De Filippo.
Ufficio 3° — senatore Amari (conte).
Ufficio 4° — senatore Borgatti.
Ufficio 5° — senatore Amari (prof).

Sussidi a favore dei danneggiati dalle ultime inondazioni.

Offerte già annunziate nel numero precedente	L.	1,958,422 66
Altre somme raccolte in varie località nell'interno del Brasile, in aggiunta alle lire 2230 raccolte dal R. console in Rio Janeiro, compreso l'aggio sull'oro	»	1,634 19
Opere Pie di Venafro (Campobasso)	»	63 —
Comune di Sepino (id.)	»	50 —
Id. e privati di S. Felice Slavo (id.)		48 50
Comune di Presenzano	»	30 —
Id. e privati di S. Vincenzo a Volturno	»	15 45
Id id. di S. Biase (id.)	»	11 —
Congregazione di Carità di Gildone (id.)	»	10 —
Comune di Sogliano al Rubicone (Forlì)	»	100 —
Id. di Scafati (Salerno)	»	50 —
Id. di Santa Menna (id.)	»	20 —
Offerte private di Corropoli (Teramo)	»	50 —
Totale	L.	1,960,504 80

Dispacci elettrici privati
(AGENZIA STEFANI)

Pietroburgo, 26.

Il *Ruschi Mir* pubblica un telegramma da Taschend, il quale annunzia la capitolazione del Kan di Chiva e l'occupazione di Chiva da parte dei russi.

Versailles, 26.

È formalmente smentito che il governo francese abbia spedito al gabinetto italiano una nota, nella quale protesta contro la legge delle Corporazioni religiose. Il signor Fournier ricevette soltanto la conferma delle istruzioni che gli erano state date da Rémusat. Egli quindi mantenne assolutamente la stessa attitudine amichevole verso l'Italia, ed osservò, specialmente sulla legge delle Corporazioni, le istruzioni dategli dal precedente governo. Che queste istruzioni implichino l'obbligo di tutelare gli interessi delle Case religiose francesi, ciò è probabile. Che il signor Fournier abbia fatto amichevolmente alcune osservazioni su certe disposizioni della legge sulle Corporazioni e formulato certi desiderii in favore di una o di un'altra soluzione, questo passo appartiene al dominio dei rapporti diplomatici ordinari. Tutto ciò si pratica giornalmente senza turbare punto l'amicizia e i buoni rapporti delle due parti. Ma questi passi non potrebbero, come si tentò di far credere, assimilarsi all'invio d'una nota che implichi una specie di attitudine ostile ed una politica di diffidenza verso l'Italia. Le nostre relazioni con questo paese sono soddisfacentissime e nulla può essere tentato da parte del governo francese che possa alterare questa buona armonia.

Madrid, 26.

È probabile che si formi un ministero nel quale predominerà la destra.

Questo ministero sarebbe così costituito: Pi y Margall alla presidenza, Palanca all'interno, Pascual Casas alla giustizia, Gonzalez al fomento, Tutau alle finanze e Maisonnave agli affari esteri.

Pi y Margall ebbe oggi dopo mezzodì una conferenza con essi per esporre loro il suo programma politico.

Il colonnello Castanon riprese Yrurzun ai carlisti.

La Commissione incaricata di redigere la nuova Costituzione farà le seguenti proposte: Il presidente della repubblica nominerà il presidente del potere esecutivo, il quale sceglierà i membri che devono comporre il gabinetto. Il Congresso sarà eletto direttamente, il Senato verrà eletto dalle Assemblee regionali. Il Codice penale sarà identico per tutta la repubblica. La divisione organica sarà: Municipio, Stato regionale e Stato nazionale. Le attribuzioni dello Stato nazionale comprenderanno l'esercito, la marina, i corrieri, i telegrafi, le strade generali e le dogane.

Credesi che domenica prossima questo progetto verrà letto in seno della Commissione.

Corre voce che il nuovo gabinetto sarà costituito domani.

Rio Janeiro, 6.

Il Consiglio di Stato decise che le Bolle Pontificie debbano avere il *placet* del governo prima che siano applicate nel Brasile. Decise pure che le scomuniche non abbiano alcun effetto civile.

Il Paraguay ricusa di trattare col presidente Mitre, se prima gli Argentini non sgombrano il Chaco.

Sembra che la rivoluzione di Entrerios vada guadagnando terreno.

Londra, 27.

Secondo un dispaccio di Filadelfia al *Times*, il raccolto del grano è calcolato a 250 milioni di staja.

Parigi, 27.

Lo Scià di Persia verrà a Parigi il 3 luglio per la via di Cherburgo. Il giorno 6 avrà luogo a Versailles una grande festa in suo onore; gli si daranno quindi altre feste a Parigi.

Torino, 27.

La partenza del Re per Firenze fu contromandata. S. M. è partita per Cuneo.

Napoli, 27.

È avvenuto uno sciopero generale delle vetture da nolo, compresi gli omnibus, per protestare contro i rigori del regolamento riguardo al corso pubblico.

Più tardi qualche carrozza ed alcuni omnibus ripresero il servizio scortati da guardie municipali.

Napoli, 27 (sera).

Mercè le pratiche fatte dal questore, sembra che lo sciopero sia finito. I proprietari delle vetture hanno promesso che farebbero domani riattivare il servizio. Non è avvenuto alcun disordine.

Versailles, 27.

L'Assemblea Nazionale annullò con 418 voti contro 217 l'elezione di Turigny, deputato radicale del Nièvre, in seguito a manovre elettorali e ad una condanna ch'egli subì per delitto di stampa.

Berlino, 27.

Il principe di Bismarck è partito per Varzin.

La partenza dell'Imperatore per Ems è fissata per il 3 luglio.

Dai risultati delle elezioni per i Consigli dei circondari nell'Alsazia e nella Lorena, si ha che, sopra i 90 distretti, occorreranno soltanto 12 secondi scruttini. La maggior parte degli eletti appartengono al partito moderato e in alcune località il candidato governativo ottenne la maggioranza.

Pietroburgo, 27.

Il distaccamento d'Orenburgo respinse nei giorni 24 e 26 maggio un attacco dei Chivani, effettuò il 26 la sua unione col distaccamento di Mangischlak ed occupò il 27 Chodseile.

Napoli, 28 (ore 11).

Ad onta delle promesse dei padroni al questore, lo sciopero dei vetturini continua in gran parte. Vi sono piccole dimostrazioni di vetturini in parecchi punti della città.

BORSA DI PARIGI — 27 giugno.

	26	27
Prestito francese 5 0[0	91 47	91 32
Rendita id. 3 0[0	55 97	55 95
Id. id. 5 0[0	90 35	90 25
Id. italiana 5 0[0	63 95	63 95
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 7[16	92 3[8
Ferrovie Lombardo-Venete	433 —	432 —
Banca di Francia	4190 —	4180 —
Ferrovie Romane	98 75	101 25
Obbligazioni Romane	164 —	162 50
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	187 —	188 —
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	194 —	196 —
Cambio sull'Italia	11 —	11 1[4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	488 75	488 75
Azioni id. id.	775 —	775 —
Londra, a vista	25 51	25 50
Aggio dell'oro per mille	6 3[4	6 3[4
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI LONDRA — 27 giugno.

	26	27
Consolidato inglese	92 1[2	92 1[2
Rendita italiana	62 5[8	62 7[8
Turco	54 3[4	54 1[2
Spagnuolo	19 1[8	19 1[4

BORSA DI VIENNA — 27 giugno.

	26	27
Mobiliare	263 —	262 —
Lombarde	190 50	190 —
Banca anglo-austriaca	189 —	188 —
Austriache	334 —	334 —
Banca Nazionale	984 —	983 —
Napoleoni d'oro	8 89	8 84
Cambio su Parigi	43 30	43 —
Cambio su Londra	110 75	110 —
Rendita austriaca	72 75	72 20
Id. id. in carta	67 25	— —
Banca italo-austriaca	40 —	41 —
Rendita italiana 5 0[0	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 27 giugno.

	26	27
Austriache	200 1[4	200 1[2
Lombarde	113 3[4	113 1[4
Mobiliare	157 —	153 1[4
Rendita italiana	60 7[8	61 1[8
Banca franco-italiana	— —	— —
Rendita turca	— —	51 7[8

BORSA DI FIRENZE 28 giugno.

Rendita 5 0[0	69 52	fine mese
Napoleoni d'oro	22 60	contanti
Londra 3 mesi	28 22	»
Francia, a vista	112 —	»
Prestito Nazionale	71 —	nominale
Azioni Tabacchi	850 —	»
Obbligazioni Tabacchi	— —	
Azioni della Banca Naz. (nuove)	2320 —	fine mese
Ferrovie Meridionali	473 —	nominale
Obbligazioni id.	216 —	»
Buoni id.	— —	
Obbligazioni Ecclesiastiche	— —	
Banca Toscana	1652 1[2	fine mese
Credito Mobiliare	1045 —	»
Banca Italo-Germanica	502 —	nominale
Banca Generale	517 1[2	fine mese

Incerta.

MINISTERO DELLA MARINA.
UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 27 giugno 1873 (ore 15).

Intensità dei venti aumentata in quasi tutta l'Italia meridionale. Quei di nord dominano quasi dappertutto. Mare agitato a Ventotene, Porto Empedocle, golfo di Taranto, canale d'Otranto. Il cielo in generale è sereno. Il barometro è risalito di 7 mm. nella penisola e di 2 in Sicilia. Ieri nel pomeriggio tramontana fortissima ad Aosta. Bel tempo con venti deboli o moderati anche sul resto del Mediterraneo. Le condizioni meteorologiche d'Italia si manterranno buone.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO
Addì 26 giugno 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	759 3	759 1	758 8	760 5	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	21 7	27 8	26 3	21 0	TERMOMETRO
Umidità relativa	76	50	55	78	Massimo = 28 9 C. = 23 1 R.
Umidità assoluta	14 79	13 97	13 87	14 48	Minimo = 18 6 C. = 14 9 R.
Anemoscopio	E. 2	S. 5	S. 10	S. 6	
Stato del cielo	8. pochi cirri	8. piccoli cirri	9. bello qualche cirro	8. un po' nebbioso	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 28 giugno 1873.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0[0	1 genn. 73	—	— —	— —	71 72	71 67 1[2	— —	— —	—
Detta detta 5 0[0	1 luglio 73	—	69 45	69 40	— —	— —	69 95	69 90	—
Detta detta 3 0[0	1 aprile 73	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detta detta 3 0[0	1 ottob. 73	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Detto piccoli pezzi	»	—	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Detto stallonato	»	—	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Certificati sul Tesoro 5 0[0	1 aprile 73	537 50	513 —	—	— —	— —	— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	»	—	72 —	71 95	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»		70 37	70 35	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 73	—	69 80	69 75	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 genn. 73	1000	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	2065	2062	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	519 50	518 —	519 50	518 —	519 50	518 50	—
Banca Italo-Germanica	»	500	— —	— —	500 —	498 —	500 50	498 50	—
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	— —	—	— —	— —	432
Banca Industriale e Commerciale	»	250	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0[0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	112
Obbligazioni dette	1 genn. 73	500	— —		— —	— —	— —	— —	—
SS. FF. Meridionali	»	500	—		— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni delle SS. FF. Meridionali	»	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0[0 (oro)	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 maggio 67	537 50	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Società Anglo-Rom. per l'illuminazione a gas	1 genn. 73	500	511 —	509 —	— —	— —	—	— —	—
Titoli provvisorii detta	»	500	— —	—	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	—	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	420
Compagnia Fondiaria Italiana	»	250	— —	—	—	— —	— —	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Ancona	30	— —	— —	— —
Bologna	30	— —	— —	— —
Firenze	30	— —	— —	— —
Genova	30	— —	—	— —
Livorno	30	— —	— —	— —
Milano	30	— —	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	— —
Venezia	30	— —	— —	— —
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	110 60	110 50	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	28 20	28 15	— —
Augusta	90	— —	—	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi		22 65	22 60	— —
Sconto di Banca 5 p. 0[0				

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti del 5 0[0: 69 40, 37 1[2 contanti; 71 70, 72 1[2 liquidaz.; 72 05, 69 90 fine prossimo.
Prestito Blount 70 37 1[2.
Banca Romana 2062 50 cont.;
Banca Generale 519; 19 1[4, 19 1[2 liquidaz.; 519 50 fine pross.
Banca Italo-Germanica 502 liquid.; 501, 502 fine prossimo.

Prezzi di compensazione: 71 65 Rend.; 71 95 Cert. em. 1860-64; 70 35 Blount; 69 75 Rothschild; 2060 Banca Romana; 518 Id. Generale; 498 Italo; 432 Austro-Ital.; 112 SS. FF. Rom.; 509 Gas; 420 Immob.

Il Deputato di Borsa: O. Sansoni.
Il Sindaco: A. Pieri.

Società Anonima
PER LA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO IN ITALIA

autorizzata con R. decreto del 10 marzo 1872

Situazione del patrimonio della Società suddetta al 31 marzo 1873

approvata dall'Assemblea generale degli azionisti nel giorno 8 giugno 1873

Avere

Beni stabili	Terreni	L.	288,864 77
	Fabbriche ed accessori	»	298,351 32
Macchine ed attrezzi		»	568,325 50
Crediti	in conto azioni	»	236,269 09
	diversi	»	16,760 74
Generi in essere		»	73,736 15
Effetti industriali		»	762 00
Mobilio		»	4,335 22
Numerario in cassa		»	8,500 00
Spese di primo impianto e di esercizio dal giorno della costituzione della Società al 31 marzo 1873 (*)		»	389,816 51
	Totale	L.	1,885,711 30

(*) *da ammortizzarsi in epoche stabilite dallo statuto.*

Dare

Debito verso gli azionisti		L.	1,000,000 00
Creditori in conto	Capitale ipotecario	»	594,006 89
	Corrente	»	205,017 92
Effetti a pagare		»	86,686 49
	Totale	L.	1,885,711 30

Roma, il 14 giugno 1873.

Il Segretario Contabile Rag. Gio. Corsi.

Il Direttore Generale F. M. Degli Azzi Vitelleschi.

Visto — *Il Presidente del Consiglio* Guido conte Di Carpegna.

3325

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BASILICATA

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 5 05 per cento, e così superiore al ventesimo, fatta in tempo utile, sulla presunta somma di lire 57,076 26, ammontare del deliberamento che ebbe luogo all'asta tenutasi il giorno 4 del volgente mese per lo

Appalto della costruzione del tronco di strada provinciale scorrente nell'abitato di Viggianello, di lunghezza metri 1421 20,

si procederà alle ore 12 meridiane del giorno undici del prossimo venturo mese di luglio, in una delle sale del palazzo della prefettura in Potenza, innanzi al signor prefetto, o chi per esso, ad un pubblico incanto, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento pel definitivo deliberamento del suddetto appalto al migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 54193 90, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto dietro la fatta diminuzione.

Coloro che vorranno concorrere all'asta, per esservi ammessi dovranno presentare:

1. Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di loro domicilio;

2. Un attestato di un ingegnere, confermato dal signor prefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante allo appalto ha le cognizioni e la capacità necessarie per lo eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi;

3. La cauzione provvisoria, a guarentigia dell'asta, di L. 3000, mediante deposito di moneta metallica o di biglietti di Banca accettati dalle casse dello Stato come danaro, o di cartelle di rendita pubblica al portatore al corso di Borsa nel giorno del deposito.

Le offerte in ribasso saranno scritte su carta bollata da L. 1, e chiuse in piego suggellato da presentarsi a chi presiede all'asta.

Non saranno ammesse offerte per persone da nominare.

Lo appalto sarà deliberato a colui che avrà superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito con la scheda normale prefettizia, qualunque sia il numero delle offerte, ed in difetto di queste a chi presentava il preindicato partito di diminuzione del 5 05 per cento.

L'impresario sarà vincolato all'osservanza dei capitolati d'oneri generale e speciale in data .... marzo 1873, che possono essere da ognuno consultati e letti nell'ufficio di prefettura, dove sono già depositati, in tutte le ore di ufficio.

I lavori che si appaltano dovranno essere compiuti interamente entro il termine di mesi 18, computabili dal dì della consegna.

La cauzione definitiva dello appalto è stabilita in lire settemila (L. 7000) in numerario od in rendita pubblica dello Stato al valore di Borsa, all'epoca della stipulazione del contratto, e sarà data all'atto della stipulazione medesima, la quale deve aver luogo non oltre i venti giorni successivi al dì dell'aggiudicazione definitiva.

Prima di stipularsi il contratto, l'appaltatore presenterà all'Amministrazione provinciale un suo sostituente o fideiussore, il quale venendo accettato dall'Amministrazione stessa dovrà intervenire nel contratto, munito di certificati di moralità ed idoneità come l'appaltatore principale.

Il termine utile (fatali) per la presentazione di offerte di ulteriore ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, è stabilito in giorni 15 dalla data dello avviso di seguito deliberamento, il quale sarà fatto pubblicare a cura della prefettura.

Tutte le spese per gl'incanti, quelle inerenti allo appalto ed al relativo contratto, comprese le tasse di bollo e di registro, sono a carico dello appaltatore.

Potenza, li 21 giugno 1873.

3330 *Il Segretario di Prefettura:* PASQUALE JACOVINI.

R. PREFETTURA DI ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO — Direzione Generale delle Carceri

PENITENZIARIO DI CIVITAVECCHIA

Lavori di lastrico fra il Poligono ed i Bagni penali per L. 20,028

Avviso d'appalto.

Si fa noto al pubblico che nel giorno 17, alle ore 10 antimeridiane del prossimo luglio, davanti l'Ill.mo signor prefetto o suo delegato, si terrà pubblico incanto in questa prefettura per l'appalto dei lavori di lastrico da eseguirsi nello Stabilimento penitenziario di Civitavecchia, in base della perizia del Genio civile governativo in data delli 8 maggio 1873.

Avvertenze.

1. L'incanto sarà tenuto colle formalità prescritte dal regolamento di contabilità generale dello Stato, 4 settembre 1870, col metodo dell'estinzione di candela vergine, e sarà aperto nella cifra di L. 20,028.

2. Per essere ammessi all'incanto è necessario:

a) La presentazione di un certificato d'idoneità ai lavori, rilasciato dal Genio civile governativo di data non anteriore a sei mesi dal giorno dell'incanto;

b) La consegna di L. 800 in numerario o biglietti di banca quale cauzione provvisoria per garanzia del contratto e spese del medesimo.

3. Il deliberatario all'atto della stipulazione del contratto dovrà rilasciare una cauzione definitiva di L. 2500, le quali potranno essere date anche con titoli di consolidato italiano, ragguagliati al valore di Borsa verificatosi nel giorno precedente alla stipulazione. Questa cauzione sarà restituita ad opera collaudata.

4. I lavori dovranno essere compiti entro il termine di giorni 60 naturali consecutivi a decorrere dal giorno della consegna; per ciascun giorno di ritardo sarà inflitta una penale di L. 10.

5. Il pagamento del prezzo di delibera sarà fatto in tre rate uguali: le prime due durante i lavori, la terza in base dello stato finale rilasciato dal direttore delle opere, ed i detti pagamenti saranno eseguiti osservate le condizioni stabilite dall'art. 33 del capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato approvato con decreto ministeriale delli 31 agosto 1870.

7. Tutte le spese d'incanto, avvisi di pubblicazione, tasse e contratto sono a carico del deliberatario.

8. Il termine utile a presentare il ribasso del ventesimo è fissato alle ore 12 del 2 agosto prossimo venturo.

La perizia ed il capitolato dei lavori trovansi depositati presso questa segreteria e saranno ostensibili a chiunque nelle ore d'uffizio.

9. L'appaltatore dovrà versare nella Cassa dello Stato la somma di L. 439 11 quale prezzo dei materiali che si ricaveranno dalla demolizione dell'attuale selciato.

Roma, 21 giugno 1873.

3255 *Per l'Uffizio di Prefettura:* C. avv. PIANI.

BANCA D'INDUSTRIA E COMMERCIO

PER I

Materiali da costruzione naturali e manifatturati

Si prevengono i signori azionisti che a datare dal giorno 1º luglio p. v. verranno pagati i cuponi del 1º semestre 1873 nella misura del 6 0/0 annuo equivalente a L. 3 75 per azione liberata di L. 125; senza alcuna ritenuta per tassa di ricchezza mobile od altro.

I pagamenti si faranno nei luoghi sottoindicati.

Roma, *Firenze*, *Milano*, *Napoli* — Banca Italo-Germanica.
Pisa — Banca Pisana d'Anticipazione e Sconto.
Torino — Agenzia della Società, via Lagrange, n. 11, p. 1°.

3291 La Direzione.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI ROMA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che nel giorno 15 luglio prossimo venturo, ad un'ora pom., avrà luogo in quest'ufficio, via San Romualdo, numero 243, avanti il signor intendente militare della divisione, un pubblico incanto, mediante partiti segreti, per la provvista di panni in appresso specificata.

PANNI DA APPALTARE	Quantità generale della provvista	Numero dei lotti	Prezzo per ciascun metro	Quantità di panno per ogni lotto	Somma a cauzione per ogni lotto	Luogo d'introduzione e tempo utile per le consegne
Panno azzurrato, alto metri 1 30 . . .	M. 150000	15	L. 13	M. 10000	L. 13000	Ai deliberatari è lasciata libera la scelta d'introdurre il panno nei magazzini principali dell'Amministrazione militare di Torino, Firenze e Napoli, che loro meglio convenga, a condizione però che ne facciano dichiarazione nelle offerte. La provvista dovrà essere eseguita in tre distinte epoche, cioè 1/3 d'ogni lotto entro il mese di gennajo, 1/3 entro febbrajo, ed 1/3 entro l'aprile 1874.
Panno turchino, alto metri 1 30 . . .	M. 150000	15	L. 13	M. 10000	L. 13000	

I campioni sono visibili presso le Direzioni dei magazzini dell'Amministrazione militare di Firenze, Napoli e Torino e presso quest'ufficio d'Intendenza militare.

I capitoli generali e parziali d'appalto, che faranno poi parte integrale dei contratti, sono pure visibili presso quest'ufficio e presso tutte le altre Intendenze militari divisionali del Regno.

Le offerte per essere valide dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate, e redatte su carta da bollo da una lira, in difetto di che saranno ritenute nulle.

I concorrenti all'asta dovranno presentare a questo ufficio la ricevuta del deposito fatto in una delle tesorerie del Regno, d'una somma corrispondente al decimo dell'ammontare di ogni lotto per cui intendono fare offerta, avvertendo che trattandosi di titoli del Debito Pubblico italiano, il relativo importo dovrà essere ragguagliato al valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verrà effettuato il deposito.

Il deliberamento dei lotti seguirà distintamente per ciascuna qualità di panno a favore di coloro che avranno offerto un ribasso di un tanto per cento superiore o pari almeno al ribasso minimo stabilito dal Ministero della guerra per base d'incanto, in apposite schede suggellate, che verranno aperte dopo riconosciute tutte le offerte.

I contratti stipulati coi deliberatari delle provviste non saranno resi esecutivi se non dopo l'approvazione del Ministero della guerra.

Il termine utile (fatali) per ulteriore ribasso, non minore del ventesimo, è stabilito in giorni quindici dall'ora una pomeridiana del giorno del deliberamento.

Potranno essere presentate offerte a tutti gli uffizi d'Intendenza militare del Regno, consegnando ad un tempo le relative cauzioni; però di queste offerte non sarà tenuto conto ove non giungano a quest'Intendenza prima dell'apertura delle schede.

A termine del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato, le spese tutte dell'incanto e di contratto, comprese quelle di registro e bollo, saranno a carico dei deliberatari.

Roma, li 26 giugno 1873.

Per detta Militare Intendenza
Il Sottocommissario di Guerra: TADOLINI.

3318

(2ª *pubblicazione*)

DECRETO.

reso dal tribunale civile di Salerno in data 28 *maggio* 1873, *nella successione testata del canonico penitenziere signor Francesco Petrosino.*

Il tribunale,

Uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, accoglie la domanda delle signore Carolina De Chiara,* Angelateresa, Marianna e Michela Amodio, e di costei nella spiegata qualità, e dispone come appresso:

Primo - Autorizza il direttore della Cassa dei depositi e prestiti presso la Direzione Generale del Debito Pubblico:

a) D'intestare a favore di Angelateresa e Marianna Amodio fu Nicola e dei minori Nicola ed Agostino Villani fu Antonio, rappresentati dalla madre ed amministratrice Michela Amodio, nella qualità di eredi proprietarii del canonico penitenziere signor Francesco Petrosino fu Giovanni, il menzionato mandato di lire settantatrè e centesimi 30, già emesso a pro del detto canonico, come erede universale del fratello Giuseppe Petrosino, a cui furono aggiudicati liberamente col mandato del cancelliere del tribunale del 22 marzo 1870, e disporre il relativo pagamento, una all'avanzo suddetto di lire cinquantacinque e centesimi 66 non impiegato in rendita vincolata a favore della signora Amalia De Sôena;

b) Disporre a favore dei medesimi nella spiegata qualità, non che della signora Carolina De Chiara vedova di Giuseppe Petrosino qual erede usufruttuaria del nominato canonico Petrosino, il pagamento libero e senza condizione degli interessi sul deposito suddetto nell'annua rendita di lire centocinquantacinque, proveniente dall'impiego delle lire milleottocentocinquantasei e cent. 41, a partire dal 1° gennaio 1871.

Secondo - Dichiara giustificato il diritto delli ricorrenti signore De Chiara, Amodio e minori Villani su tale deposito.

Terzo - Autorizza da ultimo la signora Michela Amodio a riscuotere liberamente le quote dovute ai suoi figli minori Nicola ed Agostino Villani in lire trentasei e cent. 66 sul mandato di lire settantatrè e centesimi 30, ed in lire ventisette e cent 84 su l'avanzo di lire cinquantacinque e cent. 66.

Così deliberato a Salerno oggi suddetto dì, mese ed anno.

E. Persico.
G. Rucci. **

* E non *De Chiava*,
** E non *Ruesi*, come si legge nel numero 166 di questa Gazzetta. 3080

3336 **NOTA.**

(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso delli signori Felicita De Giorgis vedova di Matteo Beltrami, e di lei figli Valfredina, Giuseppe, Luigia e Callisto fratelli e sorelle Beltrami fu detto Matteo, residenti la Luigia a Bordeaux, il Callisto in Cajro d'Egitto, e gli altri in Torino, il tribunale civile di Torino emanava il seguente decreto:

Il tribunale in camera di consiglio dichiara al Cesare Beltrami morto intestato essere succeduti come soli suoi eredi Matteo Beltrami e Felicita De Giorgis di lui genitori per un terzo tra entrambi e li suoi fratelli e sorelle Valfredina, Giuseppe, Luigia e Callisto, ed al Matteo Beltrami suddetto essere poi succeduto, oltre la vedova per un quinto in usufrutto, li prenominati di lui figli e figlie in parti eguali.

Manda alla Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti di restituire alli Felicita De Giorgis e Valfredina, Luigia, Giuseppe e Callisto sorelle e fratelli Beltrami suddetti, nella proporzione in cui è succeduto sia direttamente che mediatamente al Cesare Beltrami giusta le sovra esposte dichiarazioni le lire 3000 e relativi interessi apparenti dalla cartella di deposito 15 marzo 1865 distinta col n. 4045, intestata a favore di Cesare Beltrami di Matteo.

Torino, 6 giugno 1873.

Il presidente firmato Soleri — Sottoscritto Chierighino vicecancelliere.

Per copia conforme
E. Varese sost. Lasagna pr. capo.

3335 **NOTA.**

(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso del signor conte commendatore Ernesto Farcito di Vinea colonnello nelle Regie armate, residente in Torino, ora di stanza a Palermo, il tribunale civile di Torino emanava il decreto del tenore seguente:

Il tribunale

Udita in camera di consiglio la relazione del signor giudice delegato,

Dichiara spettare al signor conte commendatore Ernesto Farcito di Vinea come unico erede di suo padre conte Carlo Farcito di Vinea il certificato di rendita di lire cinquecento n. 80187 (cinque per cento legge 10 luglio 1861 e decreto R. 28 stesso mese ed anno) iscritta a favore di detto Farcito di Vinea conte Carlo fu conte Maurizio, domiciliato (quando viveva) in Torino, e vincolata ad ipoteca per la malleveria del caus.° Geminati Angelo come esercente la professione di procuratore.

E conseguentemente

Autorizza l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a fare il tramutamento del certificato di rendita come sovra descritto a favore di detto signor conte comm. Ernesto Farcito di Vinea del fu conte Carlo, colonnello nelle Regie armate, ora residente a Palermo.

Torino, li 3 giugno 1873.

Il presidente firmato Brizio — Sottoscritto Perincioli vicecancelliere.

Pe copia conforme
E. Varese sost. Lasagna pr. capo.

ESTRATTO DI DECRETO
di espropriazione.

Per l'effetto dell'art. 54 della legge 25 giugno 1865 sulla espropriazione per pubblica utilità dalla Società generale del credito immobiliare e di costruzioni in Italia con sede in Roma, via Cesarini n. 8, si rende di pubblica ragione che con decreto 27 corrente del prefetto di Roma, dietro il deposito da essa fatto di lire 365217 60, venne pronunziata l'espropriazione forzosa e la immediata occupazione dei terreni posti al Castro Pretorio di proprietà dei RR. PP. Certosini a favore del comune di Roma e per esso della Società suddetta quale sua cessionaria, e che la Società stessa non intendendo di acquietarsi alla stima peritale andrà a farvi opposizione a forma di legge.

Roma, 28 giugno 1873. 3326

NOTIFICA GIUDIZIARIA.

(1ª *pubblicazione*)

Per le eventuali opposizioni nei modi e termini indicati agli articoli 89, 90 del regolamento 8 ottobre 1870, num. 5942, sull'amministrazione del Debito Pubblico si rende noto che:

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 16 maggio 1873, n. 317, ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione dei due certificati sottodescritti di compendio dell'eredità di Bartolomeo Rogora in un certificato da intestarsi ai suoi eredi Santino, Giuseppe e Luigi Boniardi di Francesco, domiciliati in Milano, via S. Pietro alla Vigna, coll'annotazione di vincolo dell'usufrutto a favore di Citterio Annunciata fu Giuseppe, domiciliata come sopra, vita natural durante della stessa:

1.) Certificato n. 12502 in data Milano 24 agosto 1862, godimento 1º luglio 1862, dell'annua rendita inscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico di lire 200.

2.) Certificato n. 12503 in data Milano 24 agosto 1862, e godimento come sopra, dell'annua rendita pure di lire 200.

Entrambi intestati a Rogora Bartolomeo fu Antonio di Milano.

Carizzoni presidente.
3233 Sartorio vicecancelliere.

2ª PUBBLICAZIONE.

Il tribunale civile di Palermo, sezione feriale, in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero nel giorno 11 maggio 1873 emise la seguente deliberazione:

Ordina che dal direttore generale del Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, o da chiunque spetti, le lire 280 in due partite ed in due certificati sotto unica data 2 giugno 1862, e sotto unico num. 2113 del registro di posizione, l'uno intestato signora Brancifortì Maria Felice fu Salvatore, domiciliata in Palermo, di num. 7602, di annue lire 75, e l'altro intestato signor Branciforti e Pisani Maria Felice fu Salvatore, domiciliata in Palermo, di n. 7603, di annue lire 205, fossero intestate con unico titolo e certificato nelle annue suddette lire 280, a nome ed in favore del sacerdote Domenico Mirabile del fu Giuseppe, domiciliato in Palermo, celebratario attuale delle messe disposte dalla defunta signora Maria Felice Branciforte e Pisani fu Salvatore, ed i futuri celebratarii col vincolo della celebrazione di dette messe. — Ordina ancora che il novello titolo, in tal modo intestato e vincolato, venisse consegnato al suddetto sacerdote Mirabile.

3078 Natale Palermo, proc.

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ.

Mediante istromento del giorno 31 maggio p. p., rogato in Como dal notaio dott. Carlo Binda, venne costituita una Società fra li signori Pietro Ostinelli e Cesare Melzi di Como, qui dimoranti, per il commercio di compra e vendita di stoffe di seta con sede in questa città attualmente in via Frattina, n. 90, con un capitale di L. 18 mila, del quale per L. 6 mila dato per accomandita.

Detta Società venne costituita sotto la ragione sociale

Ostinelli-Melzi e Comp.

per la durata di anni sei che ebbero principio col 1º andante mese e che termineranno col giorno 31 maggio 1879, prorogabile di triennio in triennio e rescindibile anche alla scadenza del primo triennio.

I sunnominati Pietro Ostinelli e Cesare Melzi quali soci solidali e responsali, sono i gerenti di questa Società ed ambidue sono autorizzati a firmare in nome della Società.

Tanto portasi a pubblica notizia per gli effetti dell'articolo 159 e 161 del vigente Codice di commercio.

Roma, li 16 giugno 1873. 3292

ESTRATTO DI PROVVEDIMENTO PER ASSENTI.

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti dell'articolo 23 del Codice civile si porge a pubblica notizia che il Regio tribunale civile e correzionale in Brescia con decreto 14 dicembre 1872 attergato al ricorso 27 ottobre detto anno num. 1895, prodotto da Scolari Natale, Giovanna e Maria Angela fu Domenico di Oltre il Colle, e da Trusardi Agostino, Gio. Battista, Maffeo, Tommaso e Maria Maddalena di Marco e da Trusardi Marco fu Agostino per sè e quale legale rappresentante la minore sua figlia Giacomina di Clusone, a mezzo del loro patrocinatore ufficioso e procuratore avvocato dottor Francesco Nigherzoli ha ordinato che sieno assunte nuove informazioni onde rilevare se alcuna notizia sia pervenuta delle persone di Luigi e Bernardo Calabria fu Giovanni, ultimamente domiciliati il primo in Cassago ed il secondo a Cossirano.

Brescia, li 8 maggio 1873.

2650 Avv. Nigherzoli Francesco.

CREDITO MILANESE

Via Alessandro Manzoni, N. 12

I signori azionisti del **Credito Milanese** sono avvisati che il Consiglio d'amministrazione nella riunione del 19 corr. ha deliberato di dividere in due rate eguali di L. 25 caduna il versamento di L. 50 per 2° e 3° decimo sulle nuove azioni di seconda emissione, che era fissato per il 31 luglio p. v.

I signori azionisti sono perciò invitati ad effettuare, dal 25 al 31 luglio p. v., il versamento della prima rata in

L. 25 — quale secondo decimo per ogni azione nuova.
più » — 73 per interessi 5 0/0, dal 1° gennaio al 31 luglio, sopra L. 25, onde parificare la decorrenza d'interessi e di dividendo fra le vecchie e le nuove azioni.

L. 25 73
meno » 1 25 per interessi a 5 0/0, dal 1° gennaio al 30 giugno, sopra L. 50,

L. 24 48 netto.

Il succennato versamento sarà ricevuto verso contemporanea presentazione dei titoli per le regolari annotazioni:

A **Milano** alla Cassa dello Stabilimento.
A **Genova** alla Banca di Genova.
A **Venezia** alla Banca Veneta.

La scadenza della 2ª rata, rappresentante il 3° decimo, in L. 25 per azione nuova, resta fissato dal 25 al 30 settembre prossimo venturo.

Sarà in facoltà degli azionisti di anticipare i versamenti sulle nuove azioni fino a concorrenza del 5° decimo verso bonificazione del 5 0/0 d'interesse.

In caso di ritardo ai pagamenti verranno applicate le disposizioni dell'articolo 9 dello statuto.

Milano, 20 giugno 1873.

LA DIREZIONE.

Art. 9 dello statuto. — Sui versamenti in ritardo è dovuto un interesse del 3 0/0 oltre il saggio dello sconto della Banca Nazionale, fermo nella Società anche il diritto di far vendere le azioni e di crearne dei duplicati, salva ogni altra maggior ragione a termine di legge e salvo il disposto dell'art. 154 del Codice di commercio. 3264

SENTENZA
DI DICHIARAZIONE D'ASSENZA.

(2ª *pubblicazione*)

Sull'instanza di Mutto Margherita fu Simone moglie a Giovanni Lissolo, residente a Vistrorio, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 3 dicembre 1871, il tribunale civile d'Ivrea con sua sentenza 25 aprile ultimo pronunciava l'assenza di Favero Giovanni fu Giacomo già residente a Vistrorio, e mandava la stessa notificarsi e pubblicarsi a norma dell'art. 23 del Codice civile italiano.

Ivrea, 15 maggio 1873.

2610 P. Peyla.

TRAMUTAMENTO DI CERTIFICATI DI RENDITA.

(2ª *pubblicazione*)

Si rende noto per tutti quegli effetti che di diritto che il tribunale civile e correzionale di Torino ha in camera di consiglio emanato il decreto in data 5 giugno 1873 del seguente tenore:

Autorizza le sorelle Rochstol ricorrenti a promuovere presso l'Amministrazione del Debito Pubblico la conversione di certificati di rendita di lire cento caduno e di lire cinquecento intestati alla Eurosia Rochstol fu Sebastiano infra elencati in altrettante cartelle al portatore per essere alienate onde erogarne il prezzo nel pagamento dei legati ed altre passività menzionate nel ricorso preceduto al decreto 9 corrente.

Elenco dei certificati:

1.	N. 12832	rendita di lire	100.
2.	» 12833	»	» 100.
3.	» 12834	»	» 100.
4.	» 12835	»	» 100.
5.	» 12836	»	» 100.
6.	» 12837	»	» 100.
7.	» 12838	»	» 100.
8.	» 12839	»	» 100.
9.	» 12840	»	» 100.
10.	» 12842	»	» 100.

Certificati di rendita di lire 500
1° N. 12830 - 2° N. 12831 - 3° N. 12841.

Torino, 5 giugno 1873.

Sottoscritto: Solern.

3120 » Chiaberge vicecan.

2ª PUBBLICAZIONE.

a termini dell'art. 89 del regolamento sul Debito Pubblico.

Sovra ricorso della signora Maddalena Riva fu Giacomo, nubile, residente a Mondovì, il tribunale civile e correzionale di Torino ha pronunziato il seguente decreto:

Il tribunale

Udita in camera di consiglio la relazione del signor giudice delegato sul ricorso suesteso e documenti prodotti;

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico italiano ad operare la traslazione nella ricorrente Maddalena Riva del fu Giacomo, nubile e maggiore di età, residente a Mondovì, delle due cartelle al portatore consolidato 5 per cento vecchia emissione, aventi i numeri 1,062,929 della rendita di lire 25 e n. 1,088,658 della rendita di lire cinque, state depositate presso la Direzione Generale del Debito Pubblico dall'autore della ricorrente medesima, Michele Riva del fu Giacomo.

Dato a Torino, li sei giugno 1873.

Firmato Bobbio presidente e sottoscritto E. Gradara vicecanc.

Torino, 13 giugno 1873.

3121 Rumiano sost. Rumiano.

P. N. 36222.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE D'ASTA.

Volendosi concedere in appalto il primo lotto dei lavori occorrenti nella 2ª e 3ª zona del nuovo quartiere all'Esquilino, ossia la costruzione delle strade a terreno nella parte compresa tra le vie di Santa Croce in Gerusalemme e la Merulana, e l'apertura della gran piazza nel centro del quartiere medesimo; si fa noto che a mezz'ora pomeridiana del 12 luglio prossimo nella solita sala delle licitazioni in Campidoglio, e sotto la presidenza del signor ff. di sindaco, o chi per esso, se ne sperimenterà la gara dell'asta per accensione di candela, giusta l'art. 94 del regolamento approvato con R. Decreto 4 settembre 1870, n° 5852, osservate le condizioni seguenti:

1. L'asta verrà aperta sulla somma presunta di L. 2,800,000.

2. Ogni concorrente per essere ammesso all'asta dovrà produrre:

a) Il certificato di moralità rilasciato dall'autorità del luogo nel quale ha domicilio.

b) Certificato di capacità ed attitudine a condurre lavori d'importanza firmato dall'ingegnere capo di qualche pubblica amministrazione, e di data non più lontana di sei mesi.

c) Fede della cassa comunale di avere eseguito il deposito interinale di lire 30,000.

3. I lavori dovranno essere compiti nel termine perentorio di mesi diciotto a partire dal giorno della partecipazione data all'appaltatore dell'aggiudicazione definitiva.

In caso di ritardo, l'appaltatore per ogni giorno d'indugio incorrerà nella ammenda di L. 1000 a beneficio della cassa comunale.

4. Nei cinque giorni dall'esperimento definitivo, l'appaltatore dovrà compire nella cassa del comune il deposito cauzionale voluto dalla legge in ragione del 10 per 100 sulla somma per cui sarà aggiudicato l'appalto.

5. Dovrà pure depositare presso il segretario generale la somma di L. 15,000 a garanzia delle spese di aggiudicazione.

6. Il termine utile ad esibire mediante schede le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della provvisoria aggiudicazione, resta fino da ora stabilito a mezz'ora pomeridiana del 28 luglio suddetto.

7. I capitoli dell'appalto, tipi, profili ecc., sono visibili dalle ore 8 ant. alle 3 pom. di ciascun giorno nella segreteria municipale.

8. Le spese d'asta, e quelle occorribili pel conseguente contratto sono a carico del deliberatario definitivo.

Dal Campidoglio li 25 giugno 1873.

3334 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA in seguito ad offerta di miglioria.

Nell'incanto tenuto il dì 21 giugno 1873 presso la detta Intendenza essendo stato deliberato l'affitto dei Parchi Arenata di Patria in Giugliano per l'offerto prezzo di L. 10,090, e sul detto prezzo essendo stata presentata in tempo utile offerta di miglioria del ventesimo, si fa noto che nel giorno 5 luglio 1873, alle ore 12 meridiane, si terranno nella Intendenza stessa nuovi incanti pubblici pel deliberamento definitivo dello affitto in base all'offerto prezzo di L. 10,504 50, e sotto le condizioni tutte stabilite nello avviso del primo incanto in data del 29 maggio ultimo scorso.

Addì 27 giugno 1873.

3345 *Il Segretario:* LONGHI.

SOCIETA' VENETA
PER IMPRESE E COSTRUZIONI PUBBLICHE

A' termini dell'art. 9 dello statuto, i detentori di azioni della Società Veneta per imprese e costruzioni pubbliche restano avvertiti che a datare dal 1° luglio p. v. 1873 presso la Banca Veneta di depositi e conti correnti, nelle due sedi di Padova e Venezia, si pagheranno italiane lire 1 71 (interesse del 1° semestre 1873 ragguagliato all'annuo 6 0/0) su ciascuna azione liberata dal 3° decimo.

3016 Dalla Direzione del Consiglio d'Amministrazione.

BANCA AGRICOLA ITALIANA
Firenze, via de' Fossi, N. 16

AVVISO.

Si prevengono i signori azionisti della Banca Agricola Italiana che in ordine alle disposizioni dello statuto sociale il Consiglio di amministrazione ha deliberato di chiamare il versamento di altri tre decimi sulle azioni di questa Società.

Le scadenze di tali versamenti sono:

per il 3° decimo il 15 luglio p. v.
per il 4° decimo il 15 agosto
per il 5° decimo il 15 settembre.

I detti pagamenti saranno eseguiti alla sede della Società in Firenze o presso i suoi corrispondenti sotto notati, contro rilascio di ricevute provvisorie, da essere poi concambiate insieme al certificato colle azioni definitive.

All'atto del pagamento del 3° decimo (15 luglio) verrà compensato ai signori azionisti l'interesse del 1° semestre dell'anno corrente in L. 3 per azione, e il dividendo del 1872 in altre lire 3 per ogni azione.

Firenze, 25 giugno 1873.

La Direzione Generale.

Banchieri e corrispondenti della Società.

Alessandria — Matassia di Lelio Torre.
Arezzo — Angiolo Castelli.
Bari — Aicardi e comp.
Barletta — Teodoro Briccoa e figlio.
Bergamo — Luigi Mioni e comp.
Brescia — Andrea Muzzarelli.
Bologna — Renoli Buggio e comp.
Cagliari — Banco di Cagliari.
Catania — Benedetto e Motta.
Catanzaro — Luigi Primicerio e comp.
Cremona — Luigi Scandolara.
Girgenti — E. L. Kayser.
Genova — E. Sciallero-Carbone.
Milano — Burocco e Casanova.
Mantova — Gaetano Bonoris.
Messina — Tommaso Cetera.
Napoli — Camillo Zizzi.
Padova — Francesco Anastasi.
Parma — Gio. Batt. Campolonghi.
Palermo — R. Wedekind e C.
Perugia — Luigi Baldini.
Roma — Antonio Cerasi.
Reggio Calabria — Saverio Vollaro.
Siena — Adriano Righi.
Siracusa — Luciano Midolo e figlio.
Salerno — Camillo Zizzi.
Torino — Fratelli Ceriana.
Udine — A. Morpurgo.
Vicenza — M. Bassani e figli.
Verona — Giacomo dott. Laschi.
Venezia — J. Henry Teixeira de Mattos.

3321

AUTORIZZAZIONE.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto delli 20 maggio 1873, riconosciuta nei ricorrenti Vincenzo Ospizio, Giovanni Antonio, Onorina moglie di Giovanni Battista Rabagliati, Emilia Celestina moglie di Giuseppe Deidery e Teresa fratelli e sorelle Martin, e Francesco Paolino Rabagliati quale rappresentante la propria madre Rosa Martin, la qualità di eredi in parti uguali del Martin Giovanni Battista fu altro, resosi defunto *ab intestato* il sedici luglio milleottocento settantadue in Saint-Vincent (Aosta),

Autorizzava l'Amministrazione del Debito Pubblico d'Italia:

Primo — A convertire in altrettante cartelle al portatore (salvo per la concorrente di cui infra al numero secondo) della rendita di lire quattromila trecento settanta (L. 4,370) ciascuna da assegnarsi alla Emilia Celestina Martin Deidery, all'Onorina Martin Rabagliati, a Giovanni Antonio Martin, ed a Teresa Martin nubile, ed altra per lire seicentocinquanta (L. 650) di rendita al Vincenzo Ospizio Martin, i certificati infradescritti ora intestati al Martin Giovanni Battista fu altro, cioè:

1.	Certificato N. 61759	della rend.	L.	1000
2.	» »	61760	»	» 1000
3.	» »	123982	»	» 6000
4.	» »	142767	»	» 2000
5.	» »	80541	»	» 1000
6.	» »	80540	»	» 1000
7.	» »	80539	»	» 1000
8.	» »	80538	»	» 1000
9.	» »	71125	»	» 1000
10.	» »	71124	»	» 1000
11.	» »	39448	»	» 500
12.	» »	39447	»	» 500
13.	» »	39446	»	» 500
14.	» »	39445	»	» 500
15.	» »	32016	»	» 250
16.	» »	97943	»	» 8750
17.	» »	61761	»	» 500

Tutti caduti nella successione dello stesso Giovanni Battista Martin fu altro.

Secondo — A trasmutare per la concorrente di lire quattromila trecentosettanta (L. 370) nei suddetti certificati l'ora esistente intestazione in quella al minore prenominato Francesco Paolino Rabagliati rappresentato dal proprio padre Andrea e rappresentante la defunta madre Rosa Martin.

Terzo — A rimettere a ciascuno degli eredi sopranominati la parte di rendita come avanti stabilita ed a ciascuno di essi spettante in forza dell'atto di divisione, rogato Zerboglio, in data ventisette febbrajo milleottocento settantatrè, dichiarando la stessa Amministrazione ciò mediante debitamente scaricata.

Avv. Michele De Giovanni.
2913 Giordano Francesco, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano con decreto 16 maggio 1873, numero 372, ha autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare la traslazione ed il tramutamento dei certificati di rendita cinque per cento del Debito Pubblico del Regno d'Italia n. 45454 in data di Milano 8 marzo 1868, della rendita di lire 75, intestato Campelli Ernesto Casimiro di Casimiro di Milano, e i numeri 2686, 2687 in data di Milano 27 marzo 1862, intestati Campelli Cesare di Casimiro, il primo della rendita di lire 80, l'altro di lire 50, in titoli di rendita al portatore da rilasciarsi per lire 95 a Teresa Antonelli vedova del fu Casimiro Campelli, e per lire 90 a Caterina Emilia Cecilia Campelli fu Casimiro, ambedue di Milano, quali eredi dell'intestato Giulio Cesare Ernesto Casimiro Campelli fu Casimiro di Milano.

Milano, 27 maggio 1873.

3254 Avv. Emilio Radius.

ESTRATTO DI DECRETO

(1ª *pubblicazione*)

Il Regio tribunale civile di Bassano, con decreto 1° marzo 1873, sull'istanza di Chiara Salbego ordinò le informazioni relative all'assenza di Gio. Batt. Salbego fu Marco, e nominò in curatore dello stesso il signor Pavan Francesco marito dell'istante, colle pubblicazioni di legge.

3253 Avv. G. Lotti incaricato.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto 4 giugno 1873 del tribunale di Vercelli si dichiarò essere Ferraris Maria moglie di Gabutti Ferdinando, residente in Vercelli, erede di Greppi Maria, vedova, nata Ferraris fu Giovanni Domenico, domiciliata in Vercelli, e spettare alla detta Ferraris Maria la proprietà della rendita di lire 275 intestata alla suddetta Maria Greppi, nata Ferraris, apparente da certificato nominativo n. 53275 proveniente dal debito creato colla legge 10 luglio 1861 e decreto Reale 28 stesso mese ed anno ed autorizzossi ad un tempo la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare, previo svincolo di detto certificato nominativo, il tramutamento di questo in altri al portatore da rimettersi alla prenominata Ferraris Maria moglie Gabutti Ferdinando.

Vercelli, 11 giugno 1873.

3261 Camacci Carlo proc.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tip. Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.